

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi degli artt. 17, 28, 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

AZIENDA
BLP S.R.L.
“Buon Lavoro Piccoli”

INDIRIZZO SEDE LEGALE
Formia (LT), P.zza Marconi, 10

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA
Minturno (LT), Via Hernandez

FUNZIONE	NOME E COGNOME	FIRMA
Datore di lavoro	MARCO DI NUCCI	
RSPP	MASSIMO MACERA	
Medico Competente	LUDOVICO DI MAURO	
RLS	DE SANTIS LUIGI	

MATRICE DELLE REVISIONI		
REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
3	01/03/2026	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO - INTRODUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI VIOLENZA E MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO (ART. 28, D.LGS. 81/08 E S.M.I.)
2	26/02/2024	NUOVA NOMINA RSPP + M.C.
1	21/12/2020	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO - ADEGUAMENTO VVF

DATI GENERALI DELL'AZIENDA

DATI AZIENDALI

Dati anagrafici

Ragione Sociale	BLP S.R.L. "BUON LAVORO PICCOLI"
Attività economica	Centro di riabilitazione dell'età evolutiva
Codice ATECO	86.90.21
Attività soggetta a CPI	SI
Rischio Incendio	MEDIO
Lavoro Notturno	No
Partita IVA	02998910596
Categoria Primo Soccorso	Categoria B

Titolare/Rappresentante Legale

Nominativo **Dott. Marco Di Nucci**

Sede Legale

Comune **Formia**
Provincia **LT**
CAP **04023**
Indirizzo **P.zza Marconi, 10**

Sede Operativa

Comune **Minturno**
Provincia **LT**
CAP **04026**
Indirizzo **Via Hernandez**

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Datore di lavoro

Nominativo **Marco Di Nucci**

RSPP

Nominativo **Massimo Macera**

Addetto primo soccorso

Nominativo **D'Angelis Benedetta**
Nominativo **Fedele Anna**
Nominativo **Scappaticcio Sara**
Nominativo **Di Pastena Cristina**

Addetto antincendio ed evacuazione

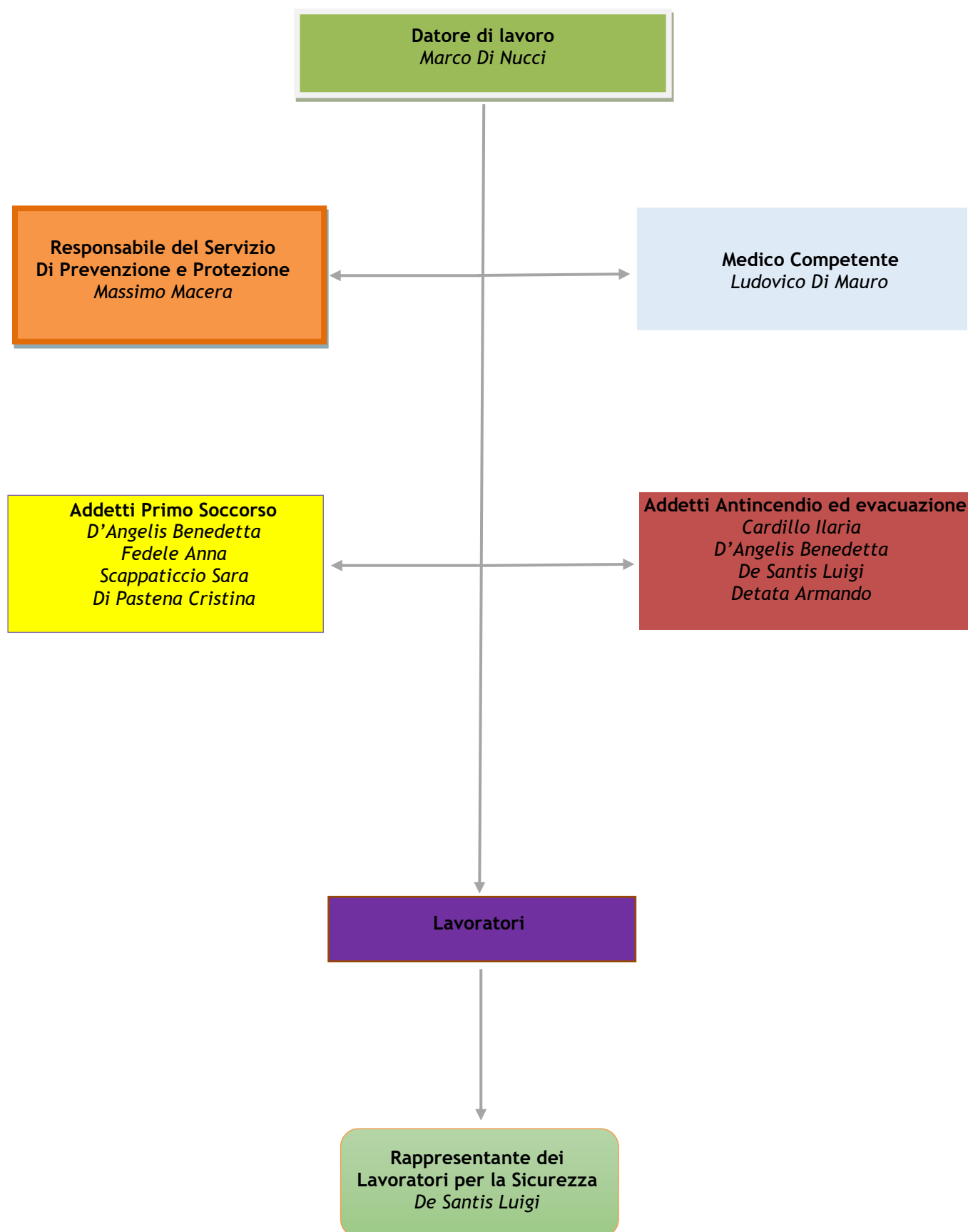
Nominativo **Cardillo Ilaria**
Nominativo **D'Angelis Benedetta**
Nominativo **De Santis Luigi**
Nominativo **Detata Armando**

Medico Competente

Nominativo **Dr. Ludovico Di Mauro**

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nominativo **De Santis Luigi**

ORGANIGRAMMA AZIENDALE

ELENCO LUOGHI DI LAVORO

Di seguito, viene riportato l'elenco dei luoghi di lavoro, dalla sede agli ambienti con i relativi dati caratteristici:

INDIRIZZO SEDE LEGALE	Formia (LT), P.zza Marconi, 10
------------------------------	--------------------------------

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA	Minturno (LT), Via Hernandez
N° TELEFONO	077164262

La BLP sito in via Hernandez snc nel Comune di Minturno (LT); la struttura sorge su di un fondo sito alla via Hernandez in Zona industriale di Minturno (LT), urbanisticamente destinato ad ospitare varie attività di carattere sanitario e di interesse pubblico.

Il fabbricato è del tipo a pianta rettangolare, realizzata in struttura prefabbricata in c.a. su due livelli, con ampia corte esterna recintata dove sono collati parcheggi opportunamente segnalati con segnaletica orizzontale anche per portatori di handicap; i due piani sono tra loro collegati da una scala di sufficiente dimensione, e da un elevatore (ascensore adatto per l'uso da parte di disabili). Scale e connettivi interni all'edificio risultano essere molto ampi e naturalmente ben aerati ed illuminati; essi costituiscono le principali vie di fuga in caso di evento negativo, e sono quindi dotati sia dei sistemi di illuminazione di emergenza che della segnaletica di sicurezza prescritti.

Gli ingressi principali sono due (entrambi ubicati al Piano Terra).

La società è stata autorizzata all'esercizio con Determina n. G16596 del 3/12 /2019 della Regione Lazio come centro ambulatoriale e domiciliare di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato "Buon Lavoro Piccoli".

Il Presidio Riabilitativo è completamente privo di barriere architettoniche che limitino l'accesso o gli spostamenti all'interno della struttura e garantisce la completa fruibilità degli spazi e dei vari servizi da parte di tutti i possibili utenti con disability derivanti da patologie diverse. Sono presenti ambienti specifici attrezzati a seconda del tipo di riabilitazione svolta, provvisti di dotazione strumentale adeguate allo svolgimento singole attività e rispondenti alle norme di sicurezza.

Nel Centro di Riabilitazione vengono erogati:

- Trattamenti riabilitativi ambulatoriali in regime non residenziale (ai sensi dell'art. 26 legge 833/78);
- Trattamenti riabilitativi domiciliari.

Ogni prestazione è svolta in forma individuate e/o di gruppo, a seconda della specificità e della finalit  dell'intervento stesso.

La presa in carico dell'utente viene effettuata da un'equipe multidisciplinare, formata da medici, psicologi, terapisti della neuro e psicomotricit  dell'et  evolutiva, logopedisti, terapisti occupazionali, fisioterapisti assistenti sociali, educatori, che operano in sinergia formulando un progetto riabilitativo individualizzato, coerente con i bisogni dell'utente e volto ad assicurare la globalit  del trattamento, che in alcuni contesti coinvolgono la famiglia e la scuola nonch  i comuni.

I servizi svolti all'interno della struttura, selezionati in base alle esigenze ed alle condizioni personali dell'utente, comprendono:

- Visite Mediche Specialistiche neuropsichiatriche infantili, neurologiche, fisiatriche.
- Servizio di Psicodiagnosi: mediante colloqui clinici e test diagnostici si programmano verifiche periodiche dello status dell'utente nel corso dell'attuazione del progetto riabilitativo.
- Terapia Neuropsicomotoria: rientrano in tale area tutte le pratiche terapeutiche volte al miglioramento funzionale, soprattutto nella valenza adattiva della motricit  volontaria, prevenendo, per quanto possibile, complicanze sul piano clinico generale, potenziando le ability residue, contenendo la disability e migliorando l'autonomia.
- Terapia Psicomotoria: la pratica terapeutica psicomotoria si rivolge specificatamente all'et  evolutiva come approccio globale al movimento, alla comunicazione e alla conoscenza di s  e del mondo.
- Terapia Logopedica: si intende un intervento specifico sulle patologie del linguaggio e della comunicazione in et  evolutiva ed adulta.
- Terapia Cognitiva e Neuropsicologica: si intende l'intervento specifico su attenzione, percezione, memoria, gnosi , prassie, lettura, scrittura, calcolo, ideazione, logica, processi di pensiero, svolti anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici ed altre tecnologie avanzate.
- Terapia Occupazionale: si intende l'intervento messo in atto su soggetti appartenenti a tutte le fasce di et , utilizzando attivit  espressive, artigianali, di gioco e della vita quotidiana. Tali attivit  sono finalizzate alla promozione del recupero funzionale aiutando l'individuo ad adattarsi all'ambiente di vita (domestico, lavorativo e sociale) e migliorare la sua autonomia.

- **Terapia Psicologica:** si intende l'intervento di sostegno psicologico, individuale o di gruppo, a soggetti in età evolutiva e adulta e/o alla famiglia durante il trattamento riabilitativo, attraverso lo sviluppo di strategie e azioni dirette a favorire un migliore inserimento dell'utente nel contesto sociale di appartenenza.

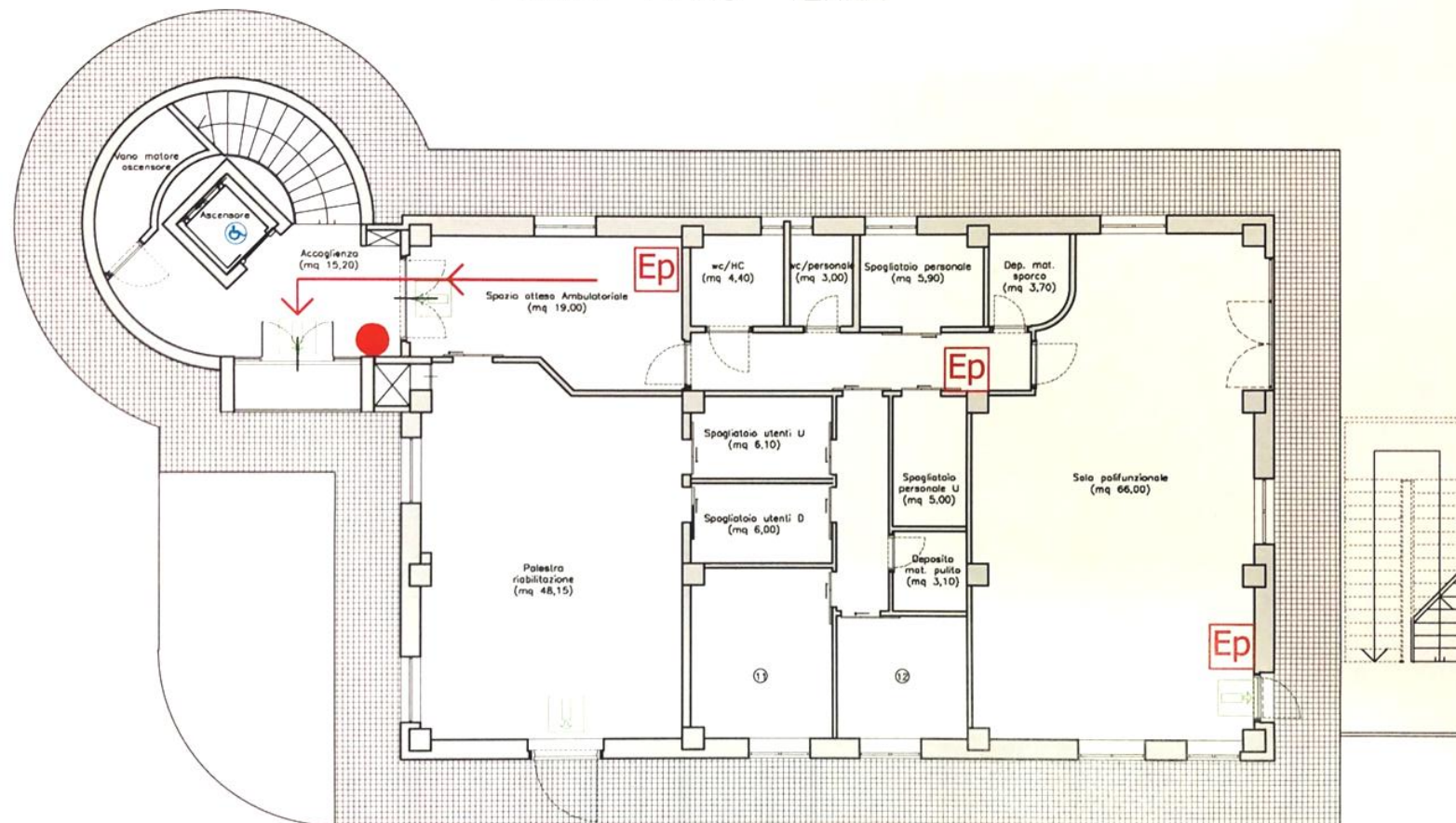
PIANO TERRA

AMBIENTE 1	Sala polifunzionale
AMBIENTE 2	Palestra
AMBIENTE 3	Sala d'attesa
AMBIENTE 4	WC
AMBIENTE 5	Spogliatoi personale
AMBIENTE 6	Spogliatoi utenti
AMBIENTE 7	Neuropsicologia / Fisiokinesiterapia
AMBIENTE 8	Neuropsicologia / Fisiokinesiterapia

PIANO PRIMO

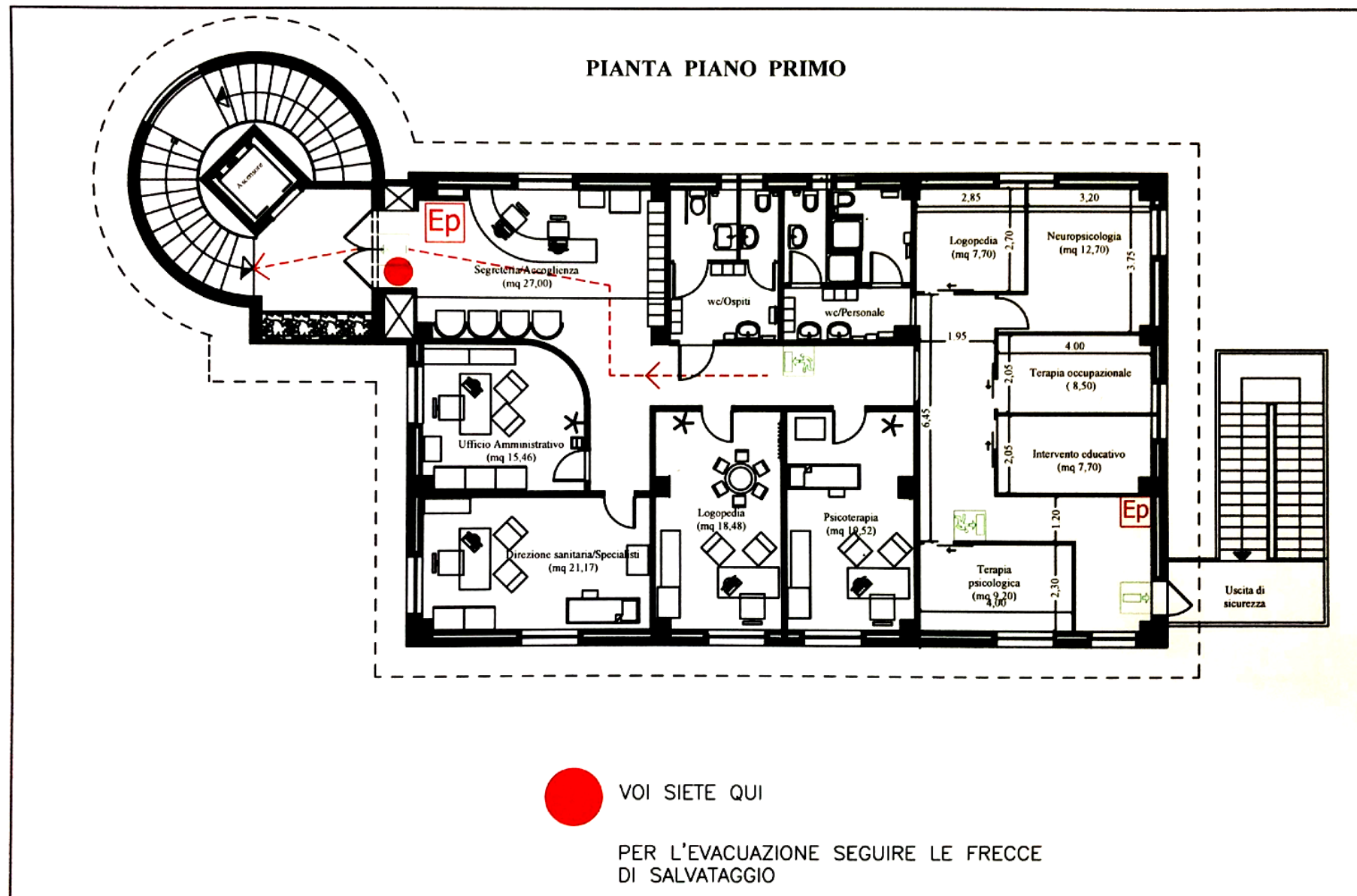
AMBIENTE 1	Segreteria Accoglienza
AMBIENTE 2	Ufficio amministrativo
AMBIENTE 3	Direzione Sanitaria
AMBIENTE 4	Logopedia
AMBIENTE 5	Psicoterapia
AMBIENTE 6	Terapia psicologica
AMBIENTE 7	Logopedia
AMBIENTE 8	Neuropsicologia
AMBIENTE 9	Terapia occupazionale
AMBIENTE 10	Intervento educativo
AMBIENTE 11	WC ospiti
AMBIENTE 12	WC personale

PIANTA PIANO TERRA



VOI SIETE QUI

PER L'EVACUAZIONE SEGUIRE LE FRECCE
DI SALVATAGGIO







RELAZIONE INTRODUTTIVA

OBIETTIVI E SCOPI

Il presente documento, redatto ai sensi del **D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e predisporre le adeguate misure di prevenzione e di protezione nonché di programmare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

CONTENUTI

Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- una relazione circa la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono esposti i lavoratori;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.lgs. 81/08.

In particolare, si è proceduto a:

- individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08;
- individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto;
- individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti e dei luoghi in cui svolgono le lavorazioni;
- analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
- ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile;
- analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
- identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle **ATTIVITA' LAVORATIVE** presenti nell'Unità Produttiva. Per ogni attività lavorativa sono state individuate le singole **FASI** a cui sono associate:

- macchine ed attrezzature impiegate;
- agenti chimici pericolosi;
- materie prime, scarto o altro.

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:

- derivanti dalla presenza dell'operatore nell'ambiente di lavoro;
- indotti sul lavoratore dall'ambiente esterno;
- conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature;
- connessi con l'utilizzo di sostanze, miscele o materiali pericolosi per la salute.

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, lo renda necessario.

DEFINIZIONI RICORRENTI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all' art. 38 del D.lgs. 81/08.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Agente: agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.lgs. 81/08 che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Organismi paritetici: organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.

OBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall' articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
- luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (L'obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4)
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' articolo 43 del D.Lgs. 81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- I dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro provvede periodicamente affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione risulta facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione dovesse riguardare lavoratori immigrati, essa avverrà previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva periodicamente una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/08 successivi al I.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avverranno in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento verrà effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti verrà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

In riferimento alle attività indicate all' *articolo 3 del D.Lgs. 81/08*, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' *articolo 37 del D.Lgs. 81/08*.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della

- c) protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

OBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente, come prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall' art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il datore di lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

- Il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge il servizio di consulenza per il Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti. Il S.P.P. è organizzato all'interno dell'Azienda ed è stato individuato il Responsabile di detto Servizio.

- È stato incaricato ufficialmente con lettera d'incarico, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'attenzione alla prevenzione dei rischi sul lavoro da parte dell'Azienda viene normalmente divulgata a tutto il personale.
- Il programma di attuazione delle politiche di prevenzione viene normalmente divulgato a tutti i lavoratori mediante comunicazioni al personale, riunioni, informative del D.d.L., del Dirigente, dei Preposti o dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

DISTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI PREVENZIONE

- Sono definite le funzioni relative alla prevenzione dei rischi sul lavoro, per ciascun livello della struttura gerarchica dell'Azienda.
- La responsabilità, le funzioni e i compiti riguardo la prevenzione dei rischi sul lavoro sono distribuiti in modo da abbracciare tutto il personale dell'Azienda.
- Sono normalmente previste, iniziative di ispezione dei posti di lavoro, di approfondimento dei casi d'infortunio, di formazione e informazione e di riunioni per trattare questi temi.

PROGRAMMA DI PREVENZIONE

- In funzione della valutazione dei rischi sono normalmente fissati gli obiettivi concreti da raggiungere in tema di prevenzione dei rischi e miglioramento delle condizioni di lavoro.
- È stabilito un programma di interventi di prevenzione che contempli alcune iniziative di base quali l'ispezione periodica delle postazioni e/o mansioni di lavoro, la ricerca sui casi d'infortunio, eccetera.
- Il Servizio di Prevenzione e Protezione e le Funzioni Aziendali incaricate sono dotate di mezzi materiali e risorse umane migliorabili e adeguabili per realizzare il programma di prevenzione.
- Sono predisposti dei mezzi, da migliorare, per attuare l'informazione e la formazione necessarie al conseguimento degli obiettivi di prevenzione previsti nel programma.
- Viene svolta regolarmente con scadenza annuale la Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione dai rischi. Dovranno essere stabiliti sistemi di raccolta e trattamento delle informazioni riguardanti le attività eseguite.
- Il programma di prevenzione dovrà essere sottoposto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO

Per l'organizzazione della struttura e la descrizione delle mansioni vedere il capitolo relativo.

- Il lavoratore prima di prendere iniziative per la risoluzione dei problemi può consultare il proprio superiore.
- Il lavoratore ha la possibilità di intervenire nelle scelte dei metodi di lavoro, partecipando all'organizzazione del proprio lavoro. Le consegne per l'esecuzione sono normalmente chiare e adeguate alla realizzazione delle mansioni.
- Il lavoratore viene normalmente informato sulla qualità del lavoro svolto in modo che possa correggersi e migliorarlo, se necessario. Il lavoratore ha la possibilità di sospendere il lavoro o assentarsi quando abbia necessità.

SUGGERIMENTI DEI LAVORATORI

- Sono tenuti normalmente in considerazione eventuali suggerimenti dei lavoratori.
- Sono predisposte, come strumenti di partecipazione, apposite riunioni con scadenza variabile.
- L'introduzione di nuovi metodi e di nuove apparecchiature viene normalmente discussa con i lavoratori interessati nel corso di apposite riunioni oltre ai programmi informativi e formativi.

RELAZIONI INTERPERSONALI

- L'organizzazione generale del lavoro permette il mantenimento di relazioni amichevoli e collaborative.
- È possibile la libera espressione di opinioni divergenti.
- Eventuali situazioni conflittuali tra i lavoratori si verificano raramente e sono affrontate con l'intenzione di risolverle. La mansione non introduce difficoltà o impedimenti nel lavoro di gruppo e nella comunicazione con altre persone. Sono definiti sistemi che facilitino la comunicazione tra i lavoratori, quando se ne ravvisi la necessità.
- Indicare l'eventuale presenza di mansioni da svolgersi in un luogo isolato, che necessitino di sistemi comunicativi con l'esterno

TURNI

- Indicare i cicli lavorativi che comportano l'effettuazione di turni.
- La turnazione è gestita in rotazione con un calendario dei turni conosciuto in anticipo dagli interessati in modo che possano organizzare le proprie attività extralavorative.
- I lavoratori possono partecipare alla definizione delle esigenze lavorative tenendo conto delle loro necessità.
- È garantita la possibilità di una pausa per il pranzo ed una per la cena.
- Indicare l'eventuale presenza di turni notturni.

CRONOLOGIA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

Rif. normativo	Contenuto
D.P.R. n. 547/55	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. n. 303/56	Norme generali per l'igiene del lavoro
D.P.R. n. 164/56	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
C.M. n. 534/58	Registro infortuni
D.P.R. n. 1124/65	Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
D.M. 03.12.1985	Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee.
L. n. 46/90	Norme per la sicurezza degli impianti elettrici
D.P.R. n. 447/91	Regolamento di attuazione della L. n. 46/90 in materia di sicurezza degli impianti elettrici
D.Lgs. n. 277/91	Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (rumore, amianto, piombo)
D. Lgs. n. 475/92	Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
D.Lgs. n. 626/94	Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
D.Lgs. n. 758/94	Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
D.Lgs. n. 459/96	Attuazione delle direttive CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine (Direttiva Macchine)
D.Lgs. n. 494/96	Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nelle aziende temporanei e mobili, come modificato e integrato dal D. Lgs. 528/99
D. Lgs. n. 493/96	Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
D.P.R. 461/2001	Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
D.Lgs. 25/2002	Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
D.P.R. 222/2003	Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nelle aziende temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n° 109.
D.M. 388/2003	Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
D.Lgs. n. 81/08	Riassetto e riforma delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza della lavoratrice e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo
D.Lgs. n. 106/09	Disposizione integrative e correttive al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Qui di seguito vengono riportate le misure di prevenzione generali nei confronti dei rischi specifici individuati nell'azienda oggetto del presente Documento di Valutazione, e riportati in dettaglio nelle Sezioni 7, 8, 9 e 10. Oltre alle indicazioni di ordine generale riportate occorrerà attenersi alle istruzioni dettagliate nelle singole attività lavorative e nelle schede relative all'utilizzo di attrezzature, sostanze pericolose ed opere provvisoriale.

ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO GENERALI

	RISCHI PER LA SICUREZZA
Strutture Rischi da carenze strutturali dell'Ambiente di Lavoro	Altezza dell'Ambiente
	Superficie dell'Ambiente
	Volume dell'Ambiente
	Illuminazione (normale e in emergenza)
	Pavimenti (lisci o sconnessi)
	Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
	Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi
	Solai (stabilità)
	Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)
	Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)
	Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
	Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)
Macchine Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature	Protezione degli organi di avviamento
	Protezione degli organi di trasmissione
	Protezione degli organi di lavoro
	Protezione degli organi di comando
	Macchine con marchio CE
	Macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza
	Protezione nell'uso di apparecchi di sollevamento
	Protezione nell'uso di ascensori e montacarichi
	Protezione nell'uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti)
	Protezione nell'accesso a vasche, serbatoi e simili
Impianti Elettrici Rischi da carenze di sicurezza elettrica	Idoneità del progetto
	Idoneità d'uso
	Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio o di esplosione
	Impianti speciali a carattere di ridondanza
Incendio-Esplosioni e/o esplosione	Presenza di materiali infiammabili d'uso
	Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di areazione)
	Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d'aria)
	Carenza di sistemi antincendio
	Carenza di segnaletica di sicurezza

	RISCHI PER LA SALUTE
Agenti Chimici	Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a: • ingestione; • contatto cutaneo; • inalazione per presenza di inquinanti aerodispersioni sotto forma di: ▫ polveri; ▫ fumi; ▫ nebbie; ▫ gas; ▫ vapori.
Agenti Fisici <i>Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono con l'organismo umano</i>	Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro
	Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta
	Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse
	Microclima: carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura: ▫ Umidità relativa; ▫ Ventilazione; ▫ Calore radiante; ▫ Condizionamento.
	Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.)
	VDT: Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videotermini: ▫ Posizionamento; ▫ Illuminotecnica; ▫ Postura; ▫ Microclima.
	Radiazioni ionizzanti
Agenti Biologici	Emissione involontaria (impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.)
	Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.)
	Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale in 'vitro' o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie)
Agenti Cancerogeni	Emissione incontrollata Materie prime nel ciclo produttivo
	Emissione incontrollata Materie Ausiliarie nel ciclo produttivo
	Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego nel ciclo produttivo
	Emissione incontrollata da componenti strutturali (Es. amianto, ecc.)
	Emissione incontrollata da componenti impiantistiche (Es. PCB, ecc.)

	RISCHI TRASVERSALI
<i>Organizzazione e del Lavoro</i>	Processi di Lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno
	Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e
	Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza
	Procedure adeguate a far fronte a incidenti e a situazioni di emergenza
	Movimentazione manuale dei carichi
	Lavoro ai VDT (Data Entry)
<i>Fattori Psicologici</i>	Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro
	Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità
	Complessità delle mansioni e carenza di controllo
	Reattività anomala a condizioni di emergenza
<i>Fattori Ergonomici</i>	Fattori Ergonomici
	Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni
	Conoscenze e capacità del personale
	Norme di comportamento
	Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili

MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE

MISURE GENERALI DI TUTELA

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all' art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente:

- È stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR.
- È stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro
- Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo
- È stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte
- È stata prevista la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
- È stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti ai rischi
- È stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
- È stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- È stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori
- Si provvederà all' allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e all'adibizione, ove possibile, ad altra mansione
- Verrà effettuata l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori
- È stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- È stata effettuata un'attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi. A tale proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consentirà il controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei lavoratori
- Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
- È stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
- Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Come previsto dall' art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 81/08.

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco
- Pronto soccorso
- Ospedale
- Vigili Urbani
- Carabinieri
- Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o male

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

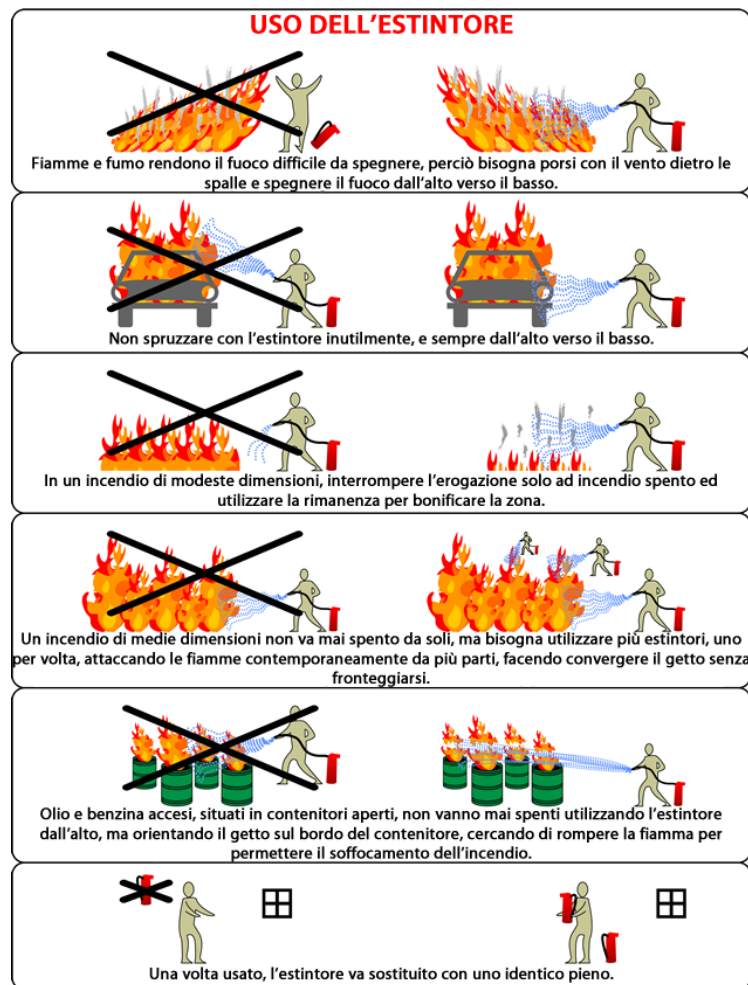
- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118. Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e assicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

PREVENZIONI INCENDI

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 81/08.

In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreti specifici.

Tabella dei Tipi di Incendio e dei Mezzi di Estinzione								
TIPO DI INCENDIO		ESTINGUENTE ADATTO						
DEFINIRE LA CLASSE DELL'INCENDIO	SCEGLIERE L'ESTINGUENTE ADATTO	ACQUA (getto pieno / vapore)	SCHIUMA	ANIDRIDE CARBONICA (CO ₂)	HALONS (polvere chimica)	POLVERE A B C e SPECIALE	FLUOBRENE E SIMILI	AZOTO
 Classe A Fuochi da materiali solidi con formazione di braci.								
 Classe B Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti.								
 Classe C Fuochi di gas infiammabili.								
 Classe D Fuochi da metalli leggeri (Magnesio, Potassio, ecc.).								
 Classe E Fuochi da materiali solidi con parti sotto tensione.								
 Classe F Fuochi da mezzi di cottura (oli e grassi animali o vegetali).								
Apparecchiature delicate: Calcolatori elettronici, nastri magnetici, documenti, ecc.								



USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Come indicato all' *art. 69 del D.Lgs. 81/08*, si intende per **attrezzatura di lavoro** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per **uso di un'attrezzatura di lavoro** qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita **zona pericolosa** e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.

REQUISITI DI SICUREZZA

Come indicato all' *art. 70 del D.Lgs. 81/08*, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell' allegato V del D.Lgs. 81/08.

Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso *art. 70 del D.Lgs. 81/08*.

Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all' *art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08*, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di **ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature** di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell' *allegato VI del D.Lgs. 81/08*.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso.

Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

- siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione
- siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

CONTROLLI E REGISTRO

Verrà, curata la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo stesso è previsto. Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a:

- a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
- I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e saranno effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Come indicato nell' *art. 73 del D.Lgs. 81/08*, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al *comma 2 dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08*. Tutte le informazioni e le istruzioni d'uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e ci si accerterà che esse siano state recepite. Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui all' *art. 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08*, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Come indicato all' *art. 74 del D.Lgs. 81/08*, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato **DPI**, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come previsto dall' *art. 75 del D.Lgs. 81/08*, è stato previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Come prescritto dall' *art. 76 del D.Lgs. 81/08*, i DPI saranno conformi alle norme di cui al *D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475*, e sue successive modificazioni e saranno: adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio Maggiore adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.

Essi, inoltre:

- terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

- ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi,
- tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI
- ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell' *art. 77, comma 2 del D.Lgs. 81/08*, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- entità del rischio;
- frequenza dell'esposizione al rischio;
- caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

- prestazioni del DPI.

Sarà cura del Datore di lavoro:

- Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori
- Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
- Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- Rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell'udito e dei seguenti DPI rientranti in terza categoria:

- gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C; i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dall' art.45, commi 1 e 2 del D.lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera para schizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute nell'etichetta delle sostanze impiegate.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MANSIONI INDIVIDUATE

MANSIONE	DESCRIZIONE
1) Medico Direttore Sanitario	I Medici prevengono, diagnosticano, e trattano varie malattie al fine di migliorare la salute generale dei loro pazienti; possono essere presenti medici che hanno una o più specializzazioni (radiologo, chirurgo, nefrologo, ecc.). Il Direttore sanitario si occupa dell'organizzazione e della gestione delle attività mediche svolte in struttura.
2) TNPEE	Il Tecnico della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva è il professionista sanitario che svolge attività di abilitazione, riabilitazione e prevenzione rivolte alle disabilità dell'età evolutiva (0-18 anni). L'area di intervento del TNPEE è rappresentata dalle disabilità dello sviluppo, intese come quelle situazioni in cui, in conseguenza ad una condizione clinica determinata, il soggetto presenta difficoltà nello sviluppo, nelle abilità, nelle attività e nella partecipazione e, più in generale, alla realizzazione del proprio progetto di crescita. L'intervento si basa sul modello bio-psico-sociale della disabilità suggerito dall'OMS.
3) Logopedista	Il logopedista è la figura professionale che si occupa dei disturbi del linguaggio, della comunicazione, della voce, della deglutizione e dell'apprendimento. Lavora con bambini e adulti che presentano difficoltà di linguaggio nel parlare e/o nel comprendere, bambini con disturbo di apprendimento e di deglutizione.
4) Psicologo	La professione di Psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, il sostegno psicologico, l'abilitazione e la riabilitazione, rivolti alle persone, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
5) Educatore	L'Educatore Professionale (EP) che opera nei servizi socio-educativi progetta, organizza e gestisce progetti e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà: minori, famiglie, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani.
6) Terapista occupazionale	Il Terapista Occupazionale opera nell'ambito della riabilitazione e utilizza la valutazione ed il trattamento per sviluppare, mantenere o recuperare le competenze della vita quotidiana e sociale delle persone con disabilità cognitive, fisiche e psichiche. Si occupa di incrementare le autonomie, l'indipendenza e la partecipazione ad attività quotidiane e sociali. Ha anche lo scopo di individuare gli ausili più adatti alla persona nella vita di tutti i giorni.
7) Fisioterapista	Il fisioterapista è specializzato nella riabilitazione delle disfunzioni dell'apparato muscolo-scheletrico, neurologico e viscerale, siano esse congenite o acquisite.
8) Impiegato	L'impiegato amministrativo gestisce le attività della struttura per quanto concerne gli aspetti legati alla gestione delle attività amministrative, contabili, sanitarie, ecc. Si occupa di ricevere i clienti e di fornire loro informazioni e assistenza. A seconda della tipologia di azienda o di struttura in cui opera si occuperà di dare informazioni circa orari, prezzi, eventi, regolamenti e di fissare appuntamenti o registrare presenze e di accompagnare i clienti al servizio richiesto. Si occupa della gestione centralino e front/office informativo, consegna/ritiro chiavi, aperture/ chiusure di locali, archiviazione e consegna documenti, monitoraggio allarmi, gestione registri ingressi/uscite esterni, ecc.
9) Tirocinante	Attività di tirocinio svolto da studenti (tirocinio curricolare) o da professionisti (extracurricolari) per l'apprendimento di una delle professioni/specialità elencate in precedenza.

ELENCO DPI PER MANSIONE

Esaminati i rischi ai quali è soggetto ogni lavoratore durante lo svolgimento della propria mansione, sono stati individuati i D.P.I. necessari per ridurre i rischi ineliminabili. Nella tabella che segue sono riportati i dispositivi di protezione individuale (DPI) e Dispositivi Medici (DM) atti a proteggere gli operatori interponendosi come barriera all'agente patogeno ovvero impedendo che vi possa essere un contatto tra agente infettivo ed il corpo o una parte di esso. La tabella è una guida alla scelta dei DPI più adeguati a proteggere gli operatori, redatta tenendo conto delle indicazioni nazionali (Ministero della Salute), europee (European CDC) ed internazionali (OMS) riconosciute; delle indicazioni di cui al Documento Tecnico del Tavolo Permanente sulla Gestione dei Rischi Igienico Ambientali di indirizzo tecnico dell' INAIL-ISPEL "Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei DPI per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti normativi del D.lsg. 81/08."; della circolare 27 giugno 2012 n.15 Ministero del Lavoro e Politiche Sociali "Dispositivi di protezione individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi"; delle modalità di trasmissione dell'agente patogeno; delle attività che possono esporre al rischio specifico; delle disposizioni legislative (D.Lgs. 81/08) e norme tecniche di riferimento (UNI/EN/ISO).

Parte del corpo da proteggere	DPI Immagine esemplificativa	Caratterizzazione del DPI	Utilizzo previsto del DPI	Protezione offerta dal DPI in relazione alle modalità di trasmissione dell'agente patogeno	Limitazioni /peculiarità del DPI	Normativa tecnica di riferimento
Protezione degli occhi		<i>DPI di II categoria</i> La classificazione definisce le caratteristiche di resistenza all'impatto di materiali solidi (particelle proiettate) ed il grado di protezione da liquidi e spruzzi.	Proteggono limitatamente da schizzi e spruzzi di sangue o altri liquidi biologici (es. saliva, urina, liquido amniotico) in quanto non aderiscono completamente al viso.	Agenti trasmissibili per contatto	- Può costituire un limite il contemporaneo utilizzo di occhiali da vista. - Non forniscono protezione al volto e alle mucose (naso bocca). - Nel ricondizionamento devono essere rispettate le modalità operative riportate nella scheda informativa e previste dal produttore.	UNI EN 166
La protezione degli occhi può essere conseguita utilizzando occhiali di sicurezza con protezioni laterali o con occhiali a maschera. In relazione alla modalità di trasmissione dell'agente patogeno può essere necessario l'utilizzarli congiuntamente ad altri DPI atti proteggere anche altri parti del corpo (es. mucose naso-buccali) o organi (es. apparato respiratorio).		<i>DPI di III Categoria</i> La classificazione definisce le caratteristiche di resistenza all'impatto di materiali solidi (particelle proiettate) e la protezione da liquidi e spruzzi. Possono essere a ventilazione diretta o indiretta: - una maschera direttamente ventilata presenta sulla sua struttura delle aperture (ventilazioni) che consentono il passaggio diretto dell'aria tra l'esterno e l'interno della maschera. Le aperture sulla montatura garantiscono il massimo ricambio d'aria minimizzando l'appannamento ma, di contro, consentono anche il passaggio di polveri e di liquidi. - una maschera con ventilazione indiretta presenta sulla sua struttura delle aperture protette da accorgimenti tecnici. In queste maschere non c'è passaggio di luce diretto tra esterno e interno. Questa struttura garantisce la protezione da gocce e spruzzi di liquido, ma non da polveri o sostanze gassose.	Proteggono adeguatamente gli occhi da schizzi e spruzzi di sangue o altri liquidi biologici (es. saliva, urina, liquido amniotico) e può fornire un'adeguata protezione completamente al viso.	Agenti trasmissibili per contatto	- Non forniscono protezione al volto e alle mucose naso bocca. - NIOSH individua gli occhiali a maschera con ventilazione indiretta come affidabili per la protezione degli occhi contro schizzi e spruzzi. - Nel ricondizionamento devono essere rispettate le modalità operative riportate nella scheda informativa e previste dal produttore.	UNI EN 166
Protezione degli occhi e delle mucose		<i>DPI di III Categoria</i> La classificazione definisce le caratteristiche di resistenza all'impatto di materiali solidi (particelle proiettate) e la protezione da liquidi e spruzzi.	Protegge adeguatamente gli occhi da schizzi e spruzzi di sangue o altri liquidi biologici (es. saliva, urina, liquido amniotico) e può fornire un'adeguata protezione al volto ed alle mucose naso-buccali	Agenti trasmissibili per contatto	- Deve essere configurata correttamente a garanzia di una protezione adeguata della testa e del viso (compresi il mento e le orecchie). - Consente il contemporaneo utilizzo di occhiali da vista - Nel ricondizionamento devono essere rispettate le modalità operative riportate nella scheda informativa e previste dal produttore.	UNI EN 166

Parte del corpo da proteggere	DPI Immagine esemplificativa	Caratterizzazione del DPI	Utilizzo previsto del DPI	Protezione offerta dal DPI in relazione alle modalità di trasmissione dell'agente patogeno	Limitazioni /peculiarità del DPI	Normativa tecnica di riferimento
Protezione delle vie respiratorie	 	<i>DPI di III Categoria</i> La classificazione di tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione dell'operatore a aerosol e goccioline con un grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 98% I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: - "utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro" e indicati con NR, - "riutilizzabili" (per più di un turno di lavoro) e indicati con R. I facciali filtranti di tipo P2 si possono ritenere corrispondenti ai respiratori classificati come N95 e quelli di tipo P3 a quelli classificati N99 dalla normativa statunitense Trattasi di DPI a pressione negativa in quanto l'aria ambiente viene resa respirabile dall'azione del filtro che passa all'interno del facciale solo attraverso l'azione dei polmoni	- I facciali filtranti FFP2 e FFP3 sono ritenuti idonei per la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 e possono essere utilizzati per la protezione da alcuni agenti biologici del gruppo 4 - E' raccomandato l'utilizzo di dispositivi con fattore di protezione P3 quando il patogeno è trasmissibile per via aerea e devono essere eseguite manovre a rischio (es. broncoscopie)	Agenti trasmissibili per via aerea	- Necessaria la prova di tenuta prima di ogni utilizzo. - La tenuta sul viso può non essere garantita in presenza di barba e/o baffi. - Possono essere dotati di valvola; in tal caso non devono essere usati dai pazienti in quanto non impediscono la diffusione degli agenti patogeni trasmissibili per via aerea	EN 149:2001 +A1:2009 (*) (*) sono idonei sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, che attestati la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 così come definiti nella Direttiva 2000/54/CE, sia quelli provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, basata sulla norma europea armonizzata EN 149
In relazione alla modalità di trasmissione dell'agente patogeno, può essere necessario l'utilizzo congiuntamente ad altri DPI per la protezione del capo (copicapo) o del corpo (tuta intera con cappuccio)		<i>DPI di III Categoria</i> Sono utilizzate congiuntamente a filtri di tipo P1 (bassa efficienza) P2 (media efficienza) e P3 (alta efficienza) che definiscono il livello di protezione dell'operatore con un grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 99,95%. Trattasi di DPI a pressione negativa in quanto l'aria ambiente viene resa respirabile dall'azione del filtro che passa all'interno del facciale solo attraverso l'azione dei polmoni	- I filtri P2 e P3 sono ritenuti idonei per la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 e possono essere utilizzati per la protezione da alcuni agenti biologici del gruppo 4. - E' raccomandato l'utilizzo di dispositivi con fattore di protezione P3 quando il patogeno è trasmissibile per via aerea e devono essere eseguite manovre a rischio (es. broncoscopie)	Agenti trasmissibili per via aerea	- Necessaria la prova di tenuta prima di ogni utilizzo. - La tenuta sul viso può non essere garantita in presenza di barba e/o baffi. - Nel ricondizionamento devono essere rispettate le modalità operative riportate nella scheda informativa e previste dal produttore	EN 140:1998 (Semimaschera) EN 143:2000 (filtri per maschere)

Parte del corpo da proteggere	DPI Immagine esemplificativa	Caratterizzazione del DPI	Utilizzo previsto del DPI	Protezione offerta dal DPI in relazione alle modalità di trasmissione dell'agente patogeno	Limitazioni /peculiarità del DPI	Normativa tecnica di riferimento
Protezione delle vie respiratorie e delle mucose In relazione alla modalità di trasmissione dell'agente patogeno, può essere necessario l'utilizzo congiuntamente ad altri DPI per la protezione del capo (copricapo) o del corpo (tuta intera con cappuccio)	 	DPI di III Categoria Sono utilizzate congiuntamente a filtri di tipo 1 (P1), 2 (P2) e 3 (P3) che definiscono il livello di protezione dell'operatore con un grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 99,95% Trattasi di DPI a pressione negativa in quanto l'aria ambiente viene resa respirabile dall'azione del filtro che passa all'interno del facciale solo attraverso l'azione dei polmoni.	- I filtri P2 e P3 sono ritenuti idonei per la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 e possono essere utilizzati per la protezione da alcuni agenti biologici del gruppo 4. - E' raccomandato l'utilizzo di dispositivi con fattore di protezione P3 quando il patogeno è trasmissibile per via aerea e devono essere eseguite manovre a rischio (es. broncoscopie)	Agenti trasmissibili per via aerea e per contatto	- Può costituire un limite il contemporaneo utilizzo di occhiali da vista. - Nel ricondizionamento devono essere rispettate le modalità operative riportate nella scheda informativa e previste dal produttore.	EN 136:1998 (maschera pieno facciale) EN 143:2000 (filtri per maschere)
Protezione delle vie respiratorie e delle mucose In relazione alla modalità di trasmissione dell'agente patogeno, può essere necessario l'utilizzo congiuntamente ad altri DPI per la protezione del corpo (tuta intera con cappuccio)	  	DPI di III Categoria Sono utilizzati e congiuntamente a filtri THP1, THP2 e THP3 che definiscono il livello di protezione dell'operatore con un grado di efficienza rispettivamente del 90%, 95% e 99,8% Trattasi di DPI a pressione positiva o ventilazione forzata, in quanto l'aria ambiente viene resa respirabile dall'azione del filtro. L'aria viene immessa all'interno di un cappuccio, di un casco o di un elmetto, mediante un elettroventilatore trasportato dallo stesso utilizzatore. La protezione è garantita solo a motore acceso	- I filtri THP2 e THP3 sono ritenuti idonei per la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 e possono essere utilizzati per la protezione da alcuni agenti biologici del gruppo 4. - E' raccomandato l'utilizzo di dispositivi con fattore di protezione THP3 quando il patogeno è trasmissibile per via aerea e devono essere eseguite manovre a rischio (es. broncoscopie)	Agenti trasmissibili per via aerea e per contatto	- Il loro utilizzo garantisce la contemporanea protezione di occhi, viso e testa - Consentono il contemporaneo utilizzo di occhiali da vista. - Nel ricondizionamento devono essere rispettate le modalità operative riportate nella scheda informativa e previste dal produttore.	EN 12491:1998+A2 2008 (schermi ed elmetti a cappuccio) EN 166:2001 (filtri)

Parte del corpo da proteggere	DPI Immagine esemplificativa	Caratterizzazione del DPI	Utilizzo previsto del DPI	Protezione offerta dal DPI in relazione alle modalità di trasmissione dell'agente patogeno	Limitazioni /peculiarità del DPI	Normativa tecnica di riferimento
Protezione del corpo Indumento di protezione: un indumento comprendente le protezioni che copre o sostituisce gli indumenti personali e che è stato progettato per proteggere contro uno o più pericoli	Camice 	DPI di III Categoria La protezione dagli agenti biologici è determinata dalla classificazione in relazione a: - resistenza alla penetrazione di sangue sintetico - resistenza alla penetrazione di patogeni trasportati dal sangue - resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate - resistenza alla penetrazione di aerosol contaminato - resistenza alla penetrazione di liquidi con batteri	Sono ritenuti idonei per la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 e possono essere utilizzati per la protezione da alcuni agenti biologici del gruppo 4	Agenti trasmissibili per contatto	- E' un dispositivo monouso utilizzabile per la protezione parziale del corpo da schizzi. - Deve disporre di chiusura posteriore sovrapponibile. - Può disporre di elastici ai polsi o polsini - In relazione alla modalità di trasmissione dell'agente patogeno è necessario l'utilizzo congiuntamente ad altri DPI	EN 340 EN 14126:2006
	Tuta completa 	DPI di III Categoria La protezione dagli agenti biologici è determinata dalla classificazione in relazione a: - resistenza alla penetrazione di sangue sintetico - resistenza alla penetrazione di patogeni trasportati dal sangue - resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate - resistenza alla penetrazione di aerosol contaminato - resistenza alla penetrazione di liquidi con batteri	Sono ritenuti idonei per la protezione da agenti biologici dei gruppi 2, 3 e possono essere utilizzati per la protezione da alcuni agenti biologici del gruppo 4	Agenti trasmissibili per contatto	- E' un dispositivo monouso munito di cappuccio che protegge da schizzi e spruzzi e può disporre di calzari. - Il sistema di chiusura, posto anteriormente, le cuciture, le giunzioni e gli assemblaggi devono soddisfare i requisiti specifici dalle pertinenti norme tecniche di classificazione - In relazione alla modalità di trasmissione dell'agente patogeno, può essere necessario l'utilizzo congiuntamente ad altri DPI	EN 340 EN 14126:2006
	Tuta scafandro ventilata 	DPI di III Categoria Tuta protettiva intera munita di schermo, cappuccio e calzari La protezione dagli agenti biologici è determinata dalla classificazione in relazione a: - resistenza alla penetrazione di sangue sintetico - resistenza alla penetrazione di patogeni trasportati dal sangue - resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate - resistenza alla penetrazione di aerosol contaminato - resistenza alla penetrazione di liquidi con batteri	Sono ritenuti idonei per la protezione da agenti biologici dei gruppi 2, 3 e possono essere utilizzati per la protezione da alcuni agenti biologici del gruppo 4	Agenti patogeni trasmissibili per via aerea e per contatto	- E' un indumento di protezione completo, munito di scafandro che protegge da schizzi e spruzzi e sistema di ventilazione alimentato con aria motore munito di sistema di filtrazione. - Il sistema di chiusura, le cuciture, le giunzioni e gli assemblaggi devono soddisfare i requisiti specificati dalle pertinenti norme tecniche di classificazione - Consentono di effettuare la doccia decontaminante	EN 340 EN 14126:2006 EN 14605

Parte del corpo da proteggere	DPI Immagine esemplificativa	Caratterizzazione del DPI	Utilizzo previsto del DPI	Protezione offerta dal DPI in relazione alle modalità di trasmissione dell'agente patogeno	Limitazioni /peculiarità del DPI	Normativa tecnica di riferimento
Protezione delle mani		DPI di III Categoria Dispositivi di protezione individuale	Sono ritenuti idonei per la protezione generale da agenti biologici in applicazione delle precauzioni standard	I guanti classificati come DPI di III categoria (rispondenti alla norma EN 374) proteggono l'utilizzatore da agenti patogeni trasmissibili per contatto.	- I guanti monouso classificati come DPI di III categoria riportano pittogramma "resistenza a microrganismi" con indicazione: della classificazione del livello di performance (AQL) che non può essere inferiore ad 1,5 (Level 2). - Nella protezione da contatto può essere opportuno utilizzare un secondo paio di guanti da indossare sopra il primo	EN 420 EN 374 EN 455* * la EN 455 è la norma che si applica ai Dispositivi Medici. Quando un guanto è certificato come DM (DIR. 93/42/CEE) per definizione ha la funzione di proteggere il paziente. In considerazione dei rischi a cui può essere esposto l'operatore, dal 21 marzo 201*, la direttiva 93/42/CEE prevede che i produttori dei guanti possano effettuare la doppia marcatura: come DM (EN 455) e come DPI (EN 374-EN 420)

Parte del corpo da proteggere	DPI/DM Immagine esemplificativa	Caratterizzazione del dispositivo	Utilizzo previsto del dispositivo	Protezione offerta dal dispositivo in relazione alle modalità di trasmissione dell'agente patogeno	Limitazioni /peculiarità del dispositivo	Normativa tecnica di riferimento
Protezione completa del capo e del collo		Può essere classificato sia come Dispositivo Medico che come DPI* (I o II Categoria)	Proteggono la parte superiore del corpo (capo e collo) e, se muniti di visiera, le mucose naso-buccali.	Offrono una buona protezione della cute del capo e del collo dagli agenti patogeni trasmissibili per contatto.	- Permettono la protezione completa del capo e del collo e limitatamente del viso e delle mucose. - In relazione alla modalità di trasmissione dell'agente patogeno è necessario l'utilizzo congiuntamente ad altri DPI.	* EN 340 se classificato come DPI e soddisfare i requisiti specificati dalle pertinenti norme tecniche di classificazione
Protezione del capo		Possono essere classificati sia come Dispositivi Medici che come DPI* (I categoria)	Se classificati DPI sono di progettazione semplice e quindi destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità.	Offrono una limitata protezione dagli agenti patogeni trasmissibili per contatto	Permettono una limitata protezione del capo.	* EN 340 se classificato come DPI e soddisfare i requisiti specificati dalle pertinenti norme tecniche di classificazione
Protezione delle vie respiratorie		Dispositivo medico	Proteggono limitatamente le mucose naso-buccali	Agenti patogeni trasmissibili per via aerea e droplet (goccioline)	- Indossate dal paziente possono costituire un utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline). - In relazione efficienza di filtrazione batterica e resistenza respiratoria sono classificate come Tipo I o II	En 14683:2005
Protezione degli arti inferiori		Possono essere classificati sia come Dispositivi Medici che come DPI* (I categoria)	Se classificati DPI sono di progettazione semplice e quindi destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità.	Offrono una limitata protezione dagli agenti patogeni trasmissibili per contatto	Permettono una limitata protezione.	* EN 340 se classificato come DPI e soddisfare i requisiti specificati dalle pertinenti norme tecniche di classificazione
		Possono essere classificati sia come Dispositivi Medici che come DPI* (I, II, III categoria)	Se classificati come DPI possono essere utilizzati per la protezione dell'utilizzatore da agenti patogeni trasmissibili per contatto.	Proteggono da schizzi e spruzzi di sangue o altri liquidi biologici (es. saliva, urina, liquido amniotico).	- Possono essere integrati ad altri DPI (tuta completa) o previsti a completamente (camice o tuta se non già integrati). - Necessario dispongano di sistema antiscivolamento.	

DPI	DESCRIZIONE
Calzatura di sicurezza bassa - Mod. mocassino Tomaia	Calzatura in materiale idrorepellente, puntale in materiale composito ultraleggero, protezione del tallone, soletta interna performata e in miscela antistatica, forma ergonomica con plantare anatomico, bordo posteriore di contenimento per l'eventuale utilizzo di un plantare estraibile. Antiscivolo ENV 13287, doppio rinforzo alla punta a norma EN ISO 20347:2004 OB E A, lavabili, disinfettabili in autoclave ad una temperatura superiore a 130°.
Divisa da lavoro	Vestituario da indossare durante la normale attività ospedaliera

ELENCO DEI DPI PRESCRITTI ALLE MANSIONI INDIVINUATE NEL PRESENTE DVR

Ai sensi del D.lgs. 81/08, (Tit. III artt. 69-87), sono a disposizione, per l'utilizzo obbligatorio da parte del personale operante nelle diverse strutture i seguenti "dispositivi di protezione individuale":

Mansione	DPI
Medico - Direttore Sanitario	• Calzatura di sicurezza • Camice • Divisa • Guanti in lattice o polietilene monouso • Mascherina chirurgica monouso • Semi maschere filtranti • Occhiali a stanghette o schermo facciale
TNPEE	• Calzatura di sicurezza • Camice • Divisa • Guanti in lattice o polietilene monouso • Mascherina chirurgica monouso
Logopedista	• Calzatura di sicurezza • Camice • Divisa • Guanti in lattice o polietilene monouso • Mascherina chirurgica monouso
Psicologo	• Calzatura di sicurezza • Camice • Mascherina chirurgica monouso
Educatore	• Calzatura di sicurezza • Camice • Divisa • Mascherina chirurgica monouso
Terapista Occupazionale	• Calzatura di sicurezza • Camice • Divisa • Guanti in lattice o polietilene monouso • Mascherina chirurgica monouso
Fisioterapista	• Calzatura di sicurezza • Camice • Divisa • Guanti in lattice o polietilene monouso • Mascherina chirurgica monouso
Impiegato	/
Tirocinante	La fornitura dei DPI varia in base all'attività svolta dal tirocinante; per la fornitura consultare la mansione specifica svolta tra quelle riportate in precedenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONSIDERAZIONI GENERALI

La valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*) del D.lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e degli agenti chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un'attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni.

La valutazione dei rischi è:

- correlata con le scelte circa attrezzature, sostanze e sistemazione dei luoghi di lavoro;
- finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto, la valutazione dei rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a:

- norme legali nazionali ed internazionali;
- norme tecniche;
- norme e orientamenti pubblicati.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.lgs. 81/08. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione, i descrittori di rischio sono stati individuati sulla base di **norme tecniche e/o linee guida di riferimento**, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali, nazionali ed internazionali (Es.: Rumore, Vibrazioni. Movimentazione manuale dei carichi, ecc.).

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, sono stati adottati criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, dati desumibili dal registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc. In tal caso, l'entità dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla **probabilità di accadimento (P)** ed alla **gravità del danno (D)**. Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla relazione:

$$R = P \times D$$

Alla **probabilità di accadimento dell'evento P** è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

PROBABILITA' DELL'EVENTO		
1	Improbabile	Non si ha notizia di infortuni verificatisi in analoghe condizioni di lavoro, per cui il verificarsi dell'evento susciterebbe stupore e incredulità.
2	Poco probabile	La deficienza riscontrata potrebbe provocare un danno agli addetti soltanto in concomitanza con altre situazioni sfavorevoli; si ha notizia che, in rarissime occasioni di lavoro, si sono verificati infortuni per condizioni di lavoro simili.
3	Probabile	La deficienza riscontrata potrebbe determinare un danno agli addetti, anche se non in maniera automatica, dalle statistiche si rileva che, in qualche caso, si sono verificati infortuni per analoghe condizioni di lavoro.
4	M. Probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia rilevata e la possibilità che si verifichi un danno agli addetti; in analoghe condizioni di lavoro si sono verificati infortuni nella stessa azienda, per cui il verificarsi dell'infortunio non susciterebbe alcuno stupore nei vertici aziendali.

La gravità del danno viene stimata analizzando la tipologia di danno, le parti del corpo che possono essere coinvolte e il numero di esposti presenti. Alla **gravità del danno (D)** è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

GRAVITA' DEL DANNO		
1	Lieve	L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità parziale, rapidamente reversibile, per non più di un addetto.
2	Modesto	L'evento potrebbe avere conseguenze di inabilità temporanea, per uno o più addetti.
3	Grave	L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità, con postumi permanenti per uno o più addetti.
4	Gravissimo	L'evento potrebbe avere conseguenze di morte o di inabilità permanente, per uno o più addetti.

MATRICE DEI RISCHI

La matrice che scaturisce dalla combinazione di **probabilità** e **danno** è rappresentata in figura seguente:

		DANNO			
		1	2	3	4
P R O B A B I L I T A'	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4

Entità Rischio	Valori di riferimento	Azioni da intraprendere
Molto basso	$(1 \leq R \leq 1)$	Rischio trascurabile: instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate.
Basso	$(2 \leq R \leq 4)$	Rischio trascurabile: predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare l'efficacia delle azioni preventivate.
Medio	$(6 \leq R \leq 9)$	Programmare interventi correttivi tali da eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili.
Alto	$(12 \leq R \leq 16)$	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili.

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione);
- rumore, agenti fisici e nocivi;
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole

mansioni);

- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

- norme legali nazionali ed internazionali;
- norme di buona tecnica;
- norme e orientamenti pubblicati;

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- eliminazione dei rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
- combattere i rischi alla fonte;
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZATI

Sono stati individuati e valutati i rischi così come riportato nei capitoli successivi relativi alle varie fasi lavorative.

Tutti gli altri rischi, normati e non, non esplicitati, sono comunque stati presi in considerazione e analizzati, ma non si è ritenuto opportuno valutarli.

VALUTAZIONE CICLI LAVORATIVI

Di seguito, è riportata l'identificazione dei pericoli e l'analisi dei rischi per ogni fase di lavoro appartenente al ciclo lavorativo effettuato dall'organizzazione. Per ogni fase di lavoro, attrezzatura, agente chimico e biologico sono state dettagliate le misure di prevenzione e protezione adottate.

CICLO LAVORATIVO: Lavoro da uffici, di segreteria e di relazione con gli utenti/pubblico

I lavori di ufficio comprendono una serie di attività connesse tipicamente all'utilizzo di un personal compute, apparecchi telefonici, e più in generale materiale da ufficio.

Tra questi ci sono attività di tipo direzionale, di tipo amministrativo, disbrigo pratiche, protocollo e centralino. Inoltre per lavori di ufficio comprendiamo anche le attività di contatto e consulenza con il pubblico; per tali attività è previsto l'uso di apparecchiature tipicamente da ufficio.

FASE DI LAVORO: Direzione e segreteria

Trattasi dei lavori di impostazione e strategia aziendale e del controllo dell'attività contabile e amministrativa, comportanti lo svolgimento di lavori di ufficio con utilizzo di attrezzatura tipica.

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro		Mansioni/Postazioni - Descrizioni	
• Uffici • Segreteria • Direzione sanitaria		• <u>Direttore Sanitario</u> • <u>Impiegato</u> • <u>Tirocinante</u>	
MISURE GENERALI DI SICUREZZA			
Tipo	Descrizione misura		
DPI	I lavoratori utilizzano i DPI prescritti		
Misura di prevenzione	I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.		
Misura di prevenzione	Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.		
Misura di prevenzione	Utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di protezione personale secondo le disposizioni impartite dal preposto e durante i corsi di formazione sulla sicurezza.		
Tecnica organizzativa	All'atto dell'elaborazione, della scelta e dell'acquisto del software, sono stati tenuti in conto i seguenti fattori: a) il software è adeguato alla mansione da svolgere; b) il software è di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; c) il software è strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività.		
RISCHI DELLA FASE			
RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Aggressioni fisiche e verbali	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Inciampo, cadute in piano	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Urti e compressioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Vie di esodo non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Uscite non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Difficoltà nell'esodo	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Scivolamenti	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Cadute	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Infezione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Posture incongrue	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Incendio	-	-	Vedi valutazione specifica
Rischio biologico	-	-	Vedi valutazione specifica
Rischio elettrico	-	-	Vedi valutazione specifica

Rischio legionella	-	-	Vedi valutazione specifica
Stress lavoro correlato	-	-	Vedi valutazione specifica
Videoterminale	-	-	Vedi valutazione specifica
Ergonomia	-	-	Vedi valutazione specifica
MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI			
Inciampo, cadute in piano			
- I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene			Misura di prevenzione
- I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdruccevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi			Misura di prevenzione
Urti e compressioni			
- Le porte dei locali di lavoro consentono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, una rapida uscita delle persone, oltre ad essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro			Misura di prevenzione
- I luoghi di lavoro non vedo accumuli di materiali lungo i percorsi			Misura di prevenzione
Vie di esodo non facilmente fruibili e difficoltà nell'esodo			
- Le porte delle uscite di emergenza non sono chiuse a chiave e sono apribili facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza			Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso risultano non ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti			Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico			Misura di prevenzione
Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza			
- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al DM 388\2003			Misura di prevenzione
- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione			Misura di prevenzione
Elettrocuzione			
- L'impianto elettrico è utilizzato in maniera corretta			Misura di prevenzione
- L'impianto elettrico è soggetto a regolare manutenzione e verifica			Misura di prevenzione
Scivolamenti			
- Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti sui pavimenti.			Tecnica organizzativa
Cadute			
- I luoghi di lavoro sono adeguatamente illuminati e non presentano accumuli di materiali			Misura di prevenzione
- Il fondo delle aree interne ed esterne è regolare e uniforme.			Misura di prevenzione
Aggressioni fisiche e verbali			
- Sono rispettate le disposizioni e le istruzioni impartite dai superiori in merito alla gestione di eventuali aggressioni fisiche o verbali.			Misura di prevenzione
Posture incongrue			
- Ai lavoratori è raccomandato di non assumere posture scorrette prolungate nel tempo.			Tecnica organizzativa
Caduta di materiale dall'alto			
- I faldoni e i documenti vengono collocati in maniera adeguata all'interno delle scaffalature			Misura di prevenzione

FASE DI LAVORO: Ufficio protocollo e centralino

L'attività prevede il disbrigo di pratiche di ufficio, segreteria e reception, attività di "relazioni con il pubblico", in particolare:

- utilizzo di videotermini;
- catalogazione schedari e faldoni documentali in scaffalature;
- uso continuo di cuffie bluetooth per rispondere al centralino ed avere le mani libere;
- contatto costante con gli utenti.

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni
• Uffici • Segreteria • Direzione sanitaria	• <u>Direttore Sanitario</u> • <u>Impiegato</u> • <u>Tirocinante</u>
MISURE GENERALI DI SICUREZZA	
Tipo	Descrizione misura

DPI	I lavoratori utilizzano i DPI prescritti
Misura di prevenzione	I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Misura di prevenzione	Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Misura di prevenzione	Utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di protezione personale secondo le disposizioni impartite dal preposto e durante i corsi di formazione sulla sicurezza.
Tecnica organizzativa	All'atto dell'elaborazione, della scelta e dell'acquisto del software, sono stati tenuti in conto i seguenti fattori: a) il software è adeguato alla mansione da svolgere; b) il software è di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; c) il software è strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività.

RISCHI DELLA FASE

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Aggressioni fisiche e verbali	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Inciampo, cadute in piano	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Urti e compressioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Vie di esodo non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Uscite non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Difficoltà nell'esodo	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Scivolamenti	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Cadute	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Infezione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Posture incongrue	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Incendio	-	-	Vedi valutazione specifica
Rischio biologico	-	-	Vedi valutazione specifica
Rischio elettrico	-	-	Vedi valutazione specifica
Rischio legionella	-	-	Vedi valutazione specifica
Stress lavoro correlato	-	-	Vedi valutazione specifica
Videoterminale	-	-	Vedi valutazione specifica
Ergonomia	-	-	Vedi valutazione specifica

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Inciampo, cadute in piano

-	I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene	Misura di prevenzione
-	I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdruccevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi	Misura di prevenzione

Urti e compressioni

-	Le porte dei locali di lavoro consentono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, una rapida uscita delle persone, oltre ad essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro	Misura di prevenzione
-	I luoghi di lavoro non vedo accumuli di materiali lungo i percorsi	Misura di prevenzione

Vie di esodo non facilmente fruibili e difficoltà nell'esodo

-	Le porte delle uscite di emergenza non sono chiuse a chiave e sono apribili facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza	Misura di prevenzione
-	Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso risultano non ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti	Misura di prevenzione
-	Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico	Misura di prevenzione

Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza

-	E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato	Misura di prevenzione
---	--	-----------------------

di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al DM 388/2003	
- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione	Misura di prevenzione
Elettrocuzione	
- L'impianto elettrico è utilizzato in maniera corretta	Misura di prevenzione
- L'impianto elettrico è soggetto a regolare manutenzione e verifica	Misura di prevenzione
Scivolamenti	
- Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti sui pavimenti.	Tecnica organizzativa
Cadute	
- I luoghi di lavoro sono adeguatamente illuminati e non presentano accumuli di materiali	Misura di prevenzione
- Il fondo delle aree interne ed esterne è regolare e uniforme.	Misura di prevenzione
Aggressioni fisiche e verbali	
- Sono rispettate le disposizioni e le istruzioni impartite dai superiori in merito alla gestione di eventuali aggressioni fisiche o verbali.	Misura di prevenzione
Posture incongrue	
- Ai lavoratori è raccomandato di non assumere posture scorrette prolungate nel tempo.	Tecnica organizzativa
Caduta di materiale dall'alto	
- I faldoni e i documenti vengono collocati in maniera adeguata all'interno delle scaffalature	Misura di prevenzione
Rischio biologico	

FASE DI LAVORO: Lavori di ufficio per inventariazione, catalogazione e gestione archivio

Trattasi dei lavori d'ufficio per la gestione dell'archivio, comportanti l'utilizzo di attrezzature tipiche, compreso personal computer. L'attività implica contatti con il pubblico, con gli addetti al prelievo ed al deposito, l'accesso ad armadi, scaffali e l'utilizzo di macchine elettriche ed elettroniche.

La procedura di lavorazione dei documenti si articola nelle fasi di inventariazione e catalogazione: i documenti, i fascicoli, le pratiche ed i progetti possono essere raggruppati per tipologie e dotati di un numero progressivo dell'inventario, annotato nel Registro Cronologico d'Ingresso.

Luoghi di lavoro		Mansioni/Postazioni - Descrizioni	
• Uffici • Segreteria • Direzione sanitaria		• <u>Direttore Sanitario</u> • <u>Impiegato</u> • <u>Tirocinante</u>	
MISURE GENERALI DI SICUREZZA			
Tipo	Descrizione misura		
DPI	I lavoratori utilizzano i DPI prescritti		
Misura di prevenzione	I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.		
Misura di prevenzione	Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.		
Misura di prevenzione	Utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di protezione personale secondo le disposizioni impartite dal preposto e durante i corsi di formazione sulla sicurezza.		
Tecnica organizzativa	All'atto dell'elaborazione, della scelta e dell'acquisto del software, sono stati tenuti in conto i seguenti fattori: a) il software è adeguato alla mansione da svolgere; b) il software è di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; c) il software è strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività.		
RISCHI DELLA FASE			
RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Aggressioni fisiche e verbali	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Inciampo, cadute in piano	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Urti e compressioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Vie di esodo non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Uscite non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Difficoltà nell'esodo	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso

Caduta materiale dall'alto	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Scivolamenti	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Cadute	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Infezione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Posture incongrue	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Rischio biologico	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Incendio	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Rischio elettrico	1 - Improbabile	4 - Gravissimo	4 - Basso
Ergonomia	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Videoterminale	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Stress lavoro correlato	-	-	Vedi valutazione specifica

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Inciampo, cadute in piano

- I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene	Misura di prevenzione
- I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi	Misura di prevenzione

Urti e compressioni

- Le porte dei locali di lavoro consentono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, una rapida uscita delle persone, oltre ad essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro	Misura di prevenzione
- I luoghi di lavoro non vedo accumuli di materiali lungo i percorsi	Misura di prevenzione

Vie di esodo non facilmente fruibili e difficoltà nell'esodo

- Le porte delle uscite di emergenza non sono chiuse a chiave e sono apribili facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza	Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso risultano non ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti	Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico	Misura di prevenzione

Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza

- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al DM 388/2003	Misura di prevenzione
- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione	Misura di prevenzione

Elettrocuzione

- L'impianto elettrico è utilizzato in maniera corretta	Misura di prevenzione
- L'impianto elettrico è soggetto a regolare manutenzione e verifica	Misura di prevenzione

Scivolamenti

- Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti sui pavimenti.	Tecnica organizzativa
---	-----------------------

Cadute

- I luoghi di lavoro sono adeguatamente illuminati e non presentano accumuli di materiali	Misura di prevenzione
- Il fondo delle aree interne ed esterne è regolare e uniforme.	Misura di prevenzione

Aggressioni fisiche e verbali

- Sono rispettate le disposizioni e le istruzioni impartite dai superiori in merito alla gestione di eventuali aggressioni fisiche o verbali.	Misura di prevenzione
---	-----------------------

Posture incongrue

- Ai lavoratori è raccomandato di non assumere posture scorrette prolungate nel tempo.	Tecnica organizzativa
--	-----------------------

Caduta di materiale dall'alto

- I faldoni e i documenti vengono collocati in maniera adeguata all'interno delle scaffalature	Misura di prevenzione
--	-----------------------

CICLO LAVORATIVO: Centro di riabilitazione dell'età evolutiva

I servizi svolti all'interno della struttura, selezionati in base alle esigenze ed alle condizioni personali dell'utente, comprendono:

- Visite Mediche Specialistiche neuropsichiatriche infantili, neurologiche, fisiatriche.
- Servizio di Psicodiagnosi: mediante colloqui clinici e test diagnostici si programmano verifiche periodiche dello status dell'utente nel corso dell'attuazione del progetto riabilitativo.
- Terapia Neuromotoria: rientrano in tale area tutte le pratiche terapeutiche volte al miglioramento funzionale, soprattutto nella valenza adattiva della motricità volontaria, prevenendo, per quanto possibile, complicanze sul piano clinico generale, potenziando le ability residue, contenendo la disability e migliorando l'autonomia.
- Terapia Psicomotoria: la pratica terapeutica psicomotoria si rivolge specificatamente all'età evolutiva come approccio globale al movimento, alla comunicazione e alla conoscenza di sé e del mondo.
- Terapia Logopedica: si intende un intervento specifico sulle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva ed adulta.
- Terapia Cognitiva e Neuropsicologica: si intende l'intervento specifico su attenzione, percezione, memoria, gnosi, prassie, lettura, scrittura, calcolo, ideazione, logica, processi di pensiero, svolti anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici ed altre tecnologie avanzate.
- Terapia Occupazionale: si intende l'intervento messo in atto su soggetti appartenenti a tutte le fasce di età, utilizzando attività espressive, artigianali, di gioco e della vita quotidiana. Tali attività sono finalizzate alla promozione del recupero funzionale aiutando l'individuo ad adattarsi all'ambiente di vita (domestico, lavorativo e sociale) e migliorare la sua autonomia.
- Terapia Psicologica: si intende l'intervento di sostegno psicologico, individuale o di gruppo, a soggetti in età evolutiva e adulta e/o alla famiglia durante il trattamento riabilitativo, attraverso lo sviluppo di strategie e azioni dirette a favorire un migliore inserimento dell'utente nel contesto sociale di appartenenza.

FASE DI LAVORO: Lavori da ufficio

Trattasi dei lavori di impostazione e strategia per l'erogazione delle prestazioni offerte da società (gestione e aggiornamento cartelle), comportanti lo svolgimento di lavori di ufficio con utilizzo di attrezzatura tipica.

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro		Mansioni/Postazioni - Descrizioni		
• Uffici • Direzione sanitaria • Ambulatori (logopedia, psicologia, neuropsicologia, terapia occupazionale, ecc.)		• <u>Direttore Sanitario</u> • <u>TNPEE</u> • <u>Logopedista</u> • <u>Psicologo</u> • <u>Educatore</u> • <u>Terapista Occupazionale</u> • <u>Fisioterapista</u> • <u>Impiegato</u> • <u>Tirocinante</u>		
MISURE GENERALI DI SICUREZZA				
Tipo		Descrizione misura		
DPI		I lavoratori utilizzano i DPI prescritti		
Misura di prevenzione		I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.		
Misura di prevenzione		Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.		
Misura di prevenzione		Utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di protezione personale secondo le disposizioni impartite dal preposto e durante i corsi di formazione sulla sicurezza.		
Tecnica organizzativa		All'atto dell'elaborazione, della scelta e dell'acquisto del software, sono stati tenuti in conto i seguenti fattori: a) il software è adeguato alla mansione da svolgere; b) il software è di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; c) il software è strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività.		
RISCHI DELLA FASE				
RISCHIO		Probabilità	Danno	Entità
Aggressioni fisiche e verbali		1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Inciampo, cadute in piano		2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso

Urti e compressioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Vie di esodo non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Uscite non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Difficoltà nell'esodo	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Scivolamenti	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Cadute	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Infezione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Posture incongrue	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Incendio	-	-	Vedi valutazione specifica
Rischio biologico	-	-	Vedi valutazione specifica
Rischio elettrico	-	-	Vedi valutazione specifica
Rischio legionella	-	-	Vedi valutazione specifica
Stress lavoro correlato	-	-	Vedi valutazione specifica
Videoterminale	-	-	Vedi valutazione specifica
Ergonomia	-	-	Vedi valutazione specifica

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Inciampo, cadute in piano

- I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene	Misura di prevenzione
- I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucchioli nonchè esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi	Misura di prevenzione

Urti e compressioni

- Le porte dei locali di lavoro consentono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, una rapida uscita delle persone, oltre ad essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro	Misura di prevenzione
- I luoghi di lavoro non vedo accumuli di materiali lungo i percorsi	Misura di prevenzione

Vie di esodo non facilmente fruibili e difficoltà nell'esodo

- Le porte delle uscite di emergenza non sono chiuse a chiave e sono apribili facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza	Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso risultano non ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti	Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico	Misura di prevenzione

Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza

- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al DM 388/2003	Misura di prevenzione
- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione	Misura di prevenzione

Elettrocuzione

- L'impianto elettrico è utilizzato in maniera corretta	Misura di prevenzione
- L'impianto elettrico è soggetto a regolare manutenzione e verifica	Misura di prevenzione

Scivolamenti

- Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti sui pavimenti.	Tecnica organizzativa
---	-----------------------

Cadute

- I luoghi di lavoro sono adeguatamente illuminati e non presentano accumuli di materiali	Misura di prevenzione
- Il fondo delle aree interne ed esterne è regolare e uniforme.	Misura di prevenzione

Aggressioni fisiche e verbali

- Sono rispettate le disposizioni e le istruzioni impartite dai superiori in merito alla gestione di eventuali aggressioni fisiche o verbali.	Misura di prevenzione
---	-----------------------

Posture incongrue

- Ai lavoratori è raccomandato di non assumere posture scorrette prolungate nel tempo.	Tecnica organizzativa
--	-----------------------

Caduta di materiale dall'alto

- I faldoni e i documenti vengono collocati in maniera adeguata all'interno delle scaffalature	Misura di prevenzione
--	-----------------------

FASE DI LAVORO: Accoglimento

L'ingresso del paziente per la terapia riabilitativa richiesta comporta l'assolvimento di alcune attività iniziali ovvero:

- Attività amministrative;
- Attività assistenziali (preparazione all'erogazione dell'attività riabilitativa richiesta).

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni
• Sala di attesa	• <u>Direttore Sanitario</u> • <u>TNPE</u> • <u>Logopedista</u> • <u>Psicologo</u> • <u>Educatore</u> • <u>Terapista Occupazionale</u> • <u>Fisioterapista</u> • <u>Tirocinante</u>

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Tipo	Descrizione misura
DPI	I lavoratori utilizzano i DPI prescritti
Misura di prevenzione	I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Misura di prevenzione	Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Misura di prevenzione	Utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di protezione personale secondo le disposizioni impartite dal preposto e durante i corsi di formazione sulla sicurezza.

RISCHI DELLA FASE

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Aggressioni fisiche e verbali	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Inciampo, cadute in piano	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Urti e compressioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Vie di esodo non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Uscite non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Difficoltà nell'esodo	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Scivolamenti	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Cadute	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Inalazione gas e vapori	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Contatto con fluidi pericolosi	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Punture	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Tagli	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Ustioni	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Infezione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Chimico	1 - Improbabile	4 - Molto Grave	3 - Basso
Elettrico	Rischio elettrico	1 - Improbabile	4 - Gravissimo
Incendio	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso

Rischio biologico	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Stress lavoro correlato	-	-	Vedi valutazione specifica
MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI			
Inciampo, cadute in piano			
- I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene			Misura di prevenzione
- I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi			Misura di prevenzione
Urti e compressioni			
- Le porte dei locali di lavoro consentono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, una rapida uscita delle persone, oltre ad essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro			Misura di prevenzione
- I luoghi di lavoro non vedo accumuli di materiali lungo i percorsi			Misura di prevenzione
Vie di esodo non facilmente fruibili e difficoltà nell'esodo			
- Le porte delle uscite di emergenza non sono chiuse a chiave e sono apribili facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza			Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso risultano non ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti			Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico			Misura di prevenzione
Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza			
- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al DM 388\2003			Misura di prevenzione
- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione.			Misura di prevenzione
Elettrocuzione			
- L'impianto elettrico è utilizzato in maniera corretta			Misura di prevenzione
- L'impianto elettrico è soggetto a regolare manutenzione e verifica			Misura di prevenzione
Scivolamenti			
- Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti sui pavimenti.			Tecnica organizzativa
Cadute			
- I luoghi di lavoro sono adeguatamente illuminati e non presentano accumuli di materiali			Misura di prevenzione
- Il fondo delle aree interne ed esterne è regolare e uniforme.			Misura di prevenzione
Aggressioni fisiche e verbali			
- Sono rispettate le disposizioni e le istruzioni impartite dai superiori in merito alla gestione di eventuali aggressioni fisiche o verbali.			Misura di prevenzione
Tagli			
- Eliminare gli oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario			Misura di prevenzione
- Viene effettuata opera di formazione in ordine all'uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, alle procedure da attuare per la notifica, alla risposta e monitoraggio post-esposizione ed alla profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.			Misura di prevenzione
Infezione			
- Guanti monouso in lattice			DPI
- Sono rispettate le procedure di sanificazione, di lavaggio delle mani e il divieto di fumo.			Misura di prevenzione
Posture incongrue			
- Ai lavoratori è raccomandato di non assumere posture scorrette prolungate nel tempo.			Tecnica organizzativa

FASE DI LAVORO: Visite/diagnosi

Trattasi dell'esecuzione di visite Mediche Specialistiche neuropsichiatriche infantili, neurologiche, fisiatriche e dell'erogazione del servizio di Psicodiagnosi: mediante colloqui clinici e test diagnostici si programmano verifiche periodiche dello status dell'utente nel corso dell'attuazione del progetto riabilitativo.

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni
Ambulatori (logopedia, psicologia, neuropsicologia, terapia occupazionale, ecc.)	<u>Direttore Sanitario</u> <u>TNPEE</u> <u>Logopedista</u> <u>Psicologo</u> <u>Educatore</u> <u>Terapista Occupazionale</u> <u>Fisioterapista</u> <u>Tirocinante</u>

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Tipo	Descrizione misura
Misura di prevenzione	I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Misura di prevenzione	Viene elaborata una politica globale di prevenzione che tiene conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro, favorendo la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

RISCHI DELLA FASE

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Aggressioni fisiche e verbali	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Inciampo, cadute in piano	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Urti e compressioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Vie di esodo non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Uscite non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Difficoltà nell'esodo	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Scivolamenti	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Cadute	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Inalazione gas e vapori	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Contatto con fluidi pericolosi	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Punture	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Tagli	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Ustioni	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Infezione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Chimico	1 - Improbabile	4 - Molto Grave	3 - Basso
Elettrico	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Incendio	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Rischio biologico	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Stress lavoro correlato	-	-	Vedi valutazione specifica

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Inciampo, cadute in piano			
-	I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse	Misura di	

per ottenere condizioni adeguate di igiene	prevenzione
- I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi	Misura di prevenzione
Urti e compressioni	
- Le porte dei locali di lavoro consentono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, una rapida uscita delle persone, oltre ad essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro	Misura di prevenzione
- I luoghi di lavoro non vedo accumuli di materiali lungo i percorsi	Misura di prevenzione
Vie di esodo non facilmente fruibili e difficoltà nell'esodo	
- Le porte delle uscite di emergenza non sono chiuse a chiave e sono apribili facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza	Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso risultano non ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti	Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico	Misura di prevenzione
Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	
- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al DM 388\2003	Misura di prevenzione
- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione.	Misura di prevenzione
Elettrocuzione	
- L'impianto elettrico è utilizzato in maniera corretta	Misura di prevenzione
- L'impianto elettrico è soggetto a regolare manutenzione e verifica	Misura di prevenzione
Scivolamenti	
- Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti sui pavimenti.	Tecnica organizzativa
Cadute	
- I luoghi di lavoro sono adeguatamente illuminati e non presentano accumuli di materiali	Misura di prevenzione
- Il fondo delle aree interne ed esterne è regolare e uniforme.	Misura di prevenzione
Aggressioni fisiche e verbali	
- Sono rispettate le disposizioni e le istruzioni impartite dai superiori in merito alla gestione di eventuali aggressioni fisiche o verbali.	Misura di prevenzione
Tagli	
- Eliminare gli oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario	Misura di prevenzione
- Viene effettuata opera di formazione in ordine all'uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, alle procedure da attuare per la notifica, alla risposta e monitoraggio post-esposizione ed alla profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.	Misura di prevenzione
Infezione	
- Guanti monouso in lattice	DPI
- Sono rispettate le procedure di sanificazione, di lavaggio delle mani e il divieto di fumo.	Misura di prevenzione
- Tenere le unghie corte ed evitare l'uso di unghie artificiali che potrebbero lacerare i guanti chirurgici.	Misura di prevenzione
Posture incongrue	
- Ai lavoratori è raccomandato di non assumere posture scorrette prolungate nel tempo	Misura di prevenzione

FASE DI LAVORO: Terapie

Trattasi nell'esecuzione delle terapie offerte dalla società:

- Terapia Neuromotoria: rientrano in tale area tutte le pratiche terapeutiche volte al miglioramento funzionale, soprattutto nella valenza adattiva della motricità volontaria, prevenendo, per quanto possibile, complicanze sul piano clinico generale, potenziando le ability residue, contenendo la disability e migliorando l'autonomia.
- Terapia Psicomotoria: la pratica terapeutica psicomotoria si rivolge specificatamente all'età evolutiva come approccio globale al movimento, alla comunicazione e alla conoscenza di sé e del mondo.
- Terapia Logopedica: si intende un intervento specifico sulle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva ed adulta.
- Terapia Cognitiva e Neuropsicologica: si intende l'intervento specifico su attenzione, percezione, memoria, gnosis, prassie, lettura, scrittura, calcolo, ideazione, logica, processi di pensiero, svolti anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici ed altre tecnologie avanzate.
- Terapia Occupazionale: si intende l'intervento messo in atto su soggetti appartenenti a tutte le fasce di età, utilizzando attività espressive, artigianali, di gioco e della vita quotidiana. Tali attività sono finalizzate alla promozione del recupero funzionale aiutando l'individuo ad adattarsi all'ambiente di vita (domestico, lavorativo e sociale) e migliorare la sua autonomia.
- Terapia Psicologica: si intende l'intervento di sostegno psicologico, individuale o di gruppo, a soggetti in età evolutiva e adulta e/o alla famiglia durante il trattamento riabilitativo, attraverso lo sviluppo di strategie e azioni dirette a favorire un migliore inserimento dell'utente nel contesto sociale di appartenenza.

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni
• Ambulatori • Logopedia • Psicologia • Neuropsicologia • Terapia occupazionale • Terapia cognitiva e neuropsicologica	• <u>Direttore Sanitario</u> • <u>TNPEE</u> • <u>Logopedista</u> • <u>Psicologo</u> • <u>Terapista Occupazionale</u> • <u>Fisioterapista</u> • <u>Educatore</u> • <u>Tirocinante</u>

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Tipo	Descrizione misura
Misura di prevenzione	I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Misura di prevenzione	Viene elaborata una politica globale di prevenzione che tiene conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro, favorendo la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

RISCHI DELLA FASE

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Aggressioni fisiche e verbali	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Inciampo, cadute in piano	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Urti e compressioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Vie di esodo non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Uscite non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Difficoltà nell'esodo	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Scivolamenti	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Cadute	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Inalazione gas e vapori	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Contatto con fluidi pericolosi	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Punture	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso

Tagli	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Ustioni	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Infezione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Chimico	1 - Improbabile	4 - Molto Grave	3 - Basso
Elettrico	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Rischio biologico	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Incendio	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Stress lavoro correlato	-	-	Vedi valutazione specifica

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Inciampo, cadute in piano

- I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene	Misura di prevenzione
- I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi	Misura di prevenzione

Urti e compressioni

- Le porte dei locali di lavoro consentono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, una rapida uscita delle persone, oltre ad essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro	Misura di prevenzione
- I luoghi di lavoro non vedo accumuli di materiali lungo i percorsi	Misura di prevenzione

Vie di esodo non facilmente fruibili e difficoltà nell'esodo

- Le porte delle uscite di emergenza non sono chiuse a chiave e sono apribili facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza	Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso risultano non ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti	Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico	Misura di prevenzione

Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza

- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al DM 388\2003	Misura di prevenzione
- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione.	Misura di prevenzione

Elettrocuzione

- L'impianto elettrico è utilizzato in maniera corretta	Misura di prevenzione
- L'impianto elettrico è soggetto a regolare manutenzione e verifica	Misura di prevenzione

Scivolamenti

- Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti sui pavimenti.	Tecnica organizzativa
---	-----------------------

Cadute

- I luoghi di lavoro sono adeguatamente illuminati e non presentano accumuli di materiali	Misura di prevenzione
- Il fondo delle aree interne ed esterne è regolare e uniforme.	Misura di prevenzione

Aggressioni fisiche e verbali

- Sono rispettate le disposizioni e le istruzioni impartite dai superiori in merito alla gestione di eventuali aggressioni fisiche o verbali.	Misura di prevenzione
---	-----------------------

Tagli

- Eliminare gli oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario	Misura di prevenzione
- Viene effettuata opera di formazione in ordine all'uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, alle procedure da attuare per la notifica, alla risposta e monitoraggio post-esposizione ed alla profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.	Misura di prevenzione

Infezione

- Guanti monouso in lattice	DPI
- Sono rispettate le procedure di sanificazione, di lavaggio delle mani e il divieto di fumo.	Misura di prevenzione
- Tenere le unghie corte ed evitare l'uso di unghie artificiali che potrebbero lacerare i guanti chirurgici.	Misura di prevenzione

Posture incongrue

- Ai lavoratori è raccomandato di non assumere posture scorrette prolungate nel tempo

Misura di prevenzione

VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE

Così come specificato al Titolo III - Capo I del D.Lgs 81/08 e s.m.i., per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi derivanti dalle attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro precedentemente analizzate.

ATTREZZATURA: Defibrillatore

Con il termine defibrillatore si può intendere:

- Defibrillatore semiautomatico
- Defibrillatore manuale

Il defibrillatore manuale è un apparecchio medico che viene usato negli ospedali e anche nelle ambulanze da un medico in caso di minaccia di morte imminente della persona a causa di arresto cardiaco e di fibrillazione ventricolare. Il principio di funzionamento dell'apparecchio consiste nello ristabilire una condizione cardiaca stazionaria nel paziente attraverso l'applicazione di una scarica di corrente elettrica.

All'apparecchio è spesso incorporata la strumentazione necessaria per eseguire un elettrocardiogramma, con un monitor collegato, in modo da facilitare la diagnosi di una condizione cardiaca grave del paziente da parte del personale medico. Il defibrillatore può contenere (a seconda dei modelli) altri strumenti come, per esempio, un pulsossimetro e uno sfigmomanometro.

Il defibrillatore semiautomatico (spesso abbreviato con DAE, defibrillatore automatico esterno, o AED, automated external defibrillator) è un dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l'arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare.

Nei casi sopra elencati il defibrillatore determina automaticamente se è necessaria una scarica e seleziona il livello di energia necessario. L'utente che lo manovra non ha la possibilità di forzare la scarica quando il dispositivo segnala che questa non è necessaria.

Il funzionamento avviene per mezzo dell'applicazione di piastre adesive sul petto del paziente. Quando tali elettrodi vengono applicati al paziente, il dispositivo controlla il ritmo cardiaco e - se necessario - si carica e si predispone per la scarica. Quando il defibrillatore è carico, per mezzo di un altoparlante, fornisce le istruzioni all'utente, ricordando che nessuno deve toccare il paziente e che è necessario premere un pulsante per erogare la scarica.

Dopo ciascuna scarica, il defibrillatore ripete il controllo del ritmo cardiaco e, se necessario, si predispone all'effettuazione di una nuova scarica.

Il suo utilizzo può risultare di estrema utilità in caso di un intervento tempestivo sul paziente, dato che il defibrillatore, oltre ad effettuare per mezzo di elettrodi adesivi una scarica elettrica che va a ristabilire un battito regolare del cuore in caso di un arresto cardio-respiratorio, effettua in maniera automatica l'esame cardiaco della vittima cercando la sua pulsazione e in caso di arresto agisce sulla possibile fibrillazione che il cuore dopo un infarto sviluppa per una durata molto breve.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Vibrazioni Mano-Braccio	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Urti e compressioni	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Ustioni	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Elettrocuzione	1 - Improbabile	4 - Gravissimo	4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Vibrazioni Mano-Braccio

Urti e compressioni

Ustioni

- Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

Misura di prevenzione

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.
- Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione.
- E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali.

Misura di prevenzione

Misura di prevenzione

Tecnica organizzativa

ATTREZZATURA: Stampante

La stampante è una periferica di output atta alla stampa, generalmente su carta ma anche su materiali di altra natura, di informazioni digitali contenute in un computer.

La tecnologia della stampante laser deriva direttamente dalla xerografia comunemente implementata nelle

fotocopiatrici analogiche. In sintesi, un raggio laser infrarosso viene modulato secondo la sequenza di pixel che deve essere impressa sul foglio. Viene poi deflesso da uno specchio rotante su un tamburo fotosensibile elettrizzato che si scarica dove colpito dalla luce. L'elettricità statica attira una fine polvere di materiali sintetici e pigmenti, il toner, che viene trasferito sulla carta (sviluppo). Il foglio passa poi sotto un rullo fusore riscaldato ad elevata temperatura, che fonde il toner facendolo aderire alla carta (fissaggio). Per ottenere la stampa a colori si impiegano quattro toner: nero, ciano, magenta e giallo, trasferiti da un unico tamburo oppure da quattro distinti. Per semplificare la gestione dei consumabili, nelle stampanti laser monocromatiche moderne il toner e il tamburo fotosensibile sono incluse in un'unica cartuccia

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Inalazione polveri	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

-	La stampante è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Misura di prevenzione
-	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Tecnica organizzativa

Inalazione polveri

ATTREZZATURA: Taglierino

Piccolo attrezzo, formato da una lama a scorrimento fissata ad una manico da una vite, utilizzato per tagliare vari materiali come carta, tessuti, plastiche, etc.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Tagli	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Tagli

-	Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.	Misura di prevenzione
-	L'uso delle taglierine manuali avviene con la dovuta accortezza al fine di evitare di tagliarsi.	Misura di prevenzione

ATTREZZATURA: Archivio da ufficio

Costruito spesso in materiale metallico, è un arredo da ufficio atto a conservare, anche per molto tempo, documenti e fascicoli che compongono un determinato archivio di dati.

Nessun rischio individuato.

ATTREZZATURA: Graffettatrice o spillatrice

La graffettatrice, o spillatrice, è un attrezzo che permette di applicare ganci metallici (detti graffette oppure punti metallici) a fascicoli cartacei, ad oggetti o quant'altro sia facilmente perforabile, allo scopo di unire più fogli oppure per applicare etichette o cartellini.

I punti metallici, applicati con la graffettatrice, perforano i fogli di carta e si ripiegano su sé stessi; possono in seguito essere rimossi con un apposito attrezzo chiamato levapunti, ma i fogli rimangono ovviamente perforati. Quando si applica una sola graffetta è consigliabile graffettare i fogli angolando la spillatrice di 45° in modo che aprendo il plico non si buchino i fogli.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Punture	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Punture

-	Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar luogo al rischio di punture.	Tecnica organizzativa
-	Utilizzare la spillatrice con la dovuta attenzione e cura.	Tecnica organizzativa

ATTREZZATURA: Rilegatrice a spirale

Trattasi di rilegatrici elettriche e manuali, utilizzate per la rilegatura a spirale metallica per rilegare Calendari, Agende, Quaderni e Cataloghi.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Punture	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI			
Punture			
-	Prima di utilizzare mezzi con organi acuminati o in grado di provocare punture, bisogna assicurarsi che tutto il personale sia visibile e a distanza di sicurezza.		Tecnica organizzativa
-	Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar luogo al rischio di punture.		Tecnica organizzativa

ATTREZZATURA: Cassettiera da ufficio

E' un tipico arredo da ufficio, composto da un telaio che ospita vari cassetti

RISCHI DELL'ATTREZZATURA			
RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Schiacciamenti	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI			
Schiacciamenti			
-	I documenti o il materiale viene archiviato in modo ordinato e ben distribuito così da evitare possibili rovesciamenti o cadute sul personale.		Misura di prevenzione
-	Le cassettiere degli arredi hanno un sistema interno di rallentamento della chiusura al fine di evitare lo schiacciamento delle dita o della mano.		Misura di prevenzione

ATTREZZATURA: Fax o telefax

Il telefax, spesso abbreviato in fax, è l'apparecchio telefonico che permette la trasmissione e ricezione di immagini fisse (tipicamente copie di documenti).

È costituito essenzialmente da uno scanner, una stampante ed un modem combinati in un sistema specializzato. Lo scanner acquisisce l'immagine da un foglio di carta e lo converte in dati digitali che vengono inviati dal modem lungo la linea telefonica. L'apparecchio ricevente stampa l'immagine ricevuta su carta.

Alcune macchine fax possono essere collegate ad un computer e possono essere usate per scansione, stampare immagini e fare fotocopie: sono i cosiddetti multifunzione.

Nessun rischio individuato.

ATTREZZATURA: Forbici

Le forbici sono uno strumento utilizzato per tagliare materiali sottili che richiedono poca forza, quali carta, cartone, tessuti, corde, cavi, fogli sottili di metallo e plastica, fili, capelli, unghie.

A differenza del coltello, le forbici possiedono due lame che possono ruotare attorno ad un perno fisso. Lo sforzo è dato mediante l'azione meccanica esercitata sull'impugnatura, formata da due anelli nei quali si infilano il dito pollice ed il medio della mano.

L'efficacia del taglio è determinata più dal contatto delle lame che dalla loro affilatura, che solitamente non è mai elevata.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA			
RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Tagli	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI			
Tagli			
-	Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.		Misura di prevenzione

ATTREZZATURA: Fotocopiatrice

La fotocopiatrice o fotocopiatore è una macchina in grado di effettuare copie di documenti cartacei per mezzo di tecniche ottiche/fotografiche. Le copie ottenute sono dette fotocopie.

Essenzialmente il suo funzionamento si basa sulla capacità da parte di un materiale fotoconduttivo (come il selenio), di diventare conduttivo quando viene esposto alla luce. Illuminando il documento da replicare, le aree opache lasceranno il materiale fotoconduttore carico e su di esso il toner, opportunamente caricato in maniera opposta, depositerà delle goccioline di inchiostro, che successivamente verranno impresse sul foglio della riproduzione.

Le fotocopiatrici più moderne hanno definitivamente adottato la tecnologia digitale. In pratica, esse si compongono di uno scanner d'immagine e una stampante laser integrate con un computer di gestione.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA			
RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Inalazione polveri	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso

Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI			
Inalazione polveri			
Elettrocuzione			
-	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana, di cui la fotocopiatrice è dotata.		Misura di prevenzione
-	La fotocopiatrice è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.		Misura di prevenzione

ATTREZZATURA: Libreria

Si tratta di un arredo, con ante cieche, avente diversi spazi ed eventualmente cassetti atti ad ospitare attrezzature da ufficio e a catalogare libri o faldoni.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA			
RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Caduta di materiale dall'alto	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Ribaltamento	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI			
Caduta di materiale dall'alto			
-	I documenti o il materiale viene archiviato in modo ordinato e ben distribuito così da evitare possibili rovesciamenti o cadute sul personale.		Misura di prevenzione
Ribaltamento			
-	Il fissaggio al muro degli arredi è stato operato in relazione al carico dei materiali o documenti da archiviare, ossia in modo tale da impedirne il ribaltamento.		Misura di prevenzione
-	La libreria è concepita ed attrezzata per eliminare o ridurre i rischi da ribaltamento dell'arredo stesso.		Misura di prevenzione

ATTREZZATURA: Scaffali e scaffalature

Si tratta di un arredo avente diversi spazi ed eventualmente atti ad ospitare semilavorati, prodotti finiti o merce in generale.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA				
Tipo		Descrizione misura		
Misura di prevenzione	Le scaffalature hanno i requisiti di idoneità (portata congrua allo stoccaggio effettuato) e resistenza.			
Misura di prevenzione	Periodicamente viene effettuato il controllo del buono stato della scaffalatura, verificando che non sia danneggiata per ossidazione o altro.			
RISCHI DELL'ATTREZZATURA				
RISCHIO		Probabilità	Danno	Entità
Ribaltamento		2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	4 - Basso
Caduta di materiale dall'alto		2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	4 - Basso
ISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI				
Ribaltamento				
-	Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate agli oggetti e materiali che vi si immagazzinano			Misura di prevenzione
-	Le scaffalature per l'immagazzinamento riportano l'indicazione del carico massimo ammissibile			Misura di prevenzione
-	Non sovraccaricare le scaffalature oltre quanto indicato dai cartelli presenti sulle stesse.			Misura di prevenzione
-	Viene verificato periodicamente lo stato di conservazione strutturale degli scaffali			Misura di prevenzione
Caduta di materiale dall'alto				
-	Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate agli oggetti e materiali che vi si immagazzinano			Misura di prevenzione
-	Ove è possibile la caduta di materiali dal retro della scaffalatura (lato opposto a quello di accesso dei carrelli elevatori), per eliminare tale rischio, viene installata una robusta griglia metallica.			Misura di prevenzione
-	I prodotti da accatastare in magazzino sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento.			Tecnica organizzativa
-	L'immagazzinamento delle merci avviene secondo peso e forma delle stesse.			Tecnica organizzativa
-	Porre attenzione al prelievo di materiale o prodotti accatastati in pile o sistemati nelle scaffalature.			Tecnica organizzativa
-	Prelevare il materiale dalle scaffalature dall'alto al basso.			Tecnica organizzativa

ATTREZZATURA: Scanner (scansionatore d'immagine)

Lo scanner è una periferica in grado di acquisire in modalità ottica una superficie piana (fogli stampati, pagine di libri e riviste, fotografie, diapositive, ecc.), di interpretarla come un insieme di pixel e, quindi, di restituirla

la copia fotografica sotto forma di immagine digitale. Successivamente, l'utente potrà modificarla mediante appositi programmi di fotoritocco o, nel caso di una scansione di un testo, di convertirla in un file di testo mediante riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).

Per digitalizzare un oggetto, gli scansionatori utilizzano un sensore ottico (un occhio, in senso figurativo) sensibile alla luce. Generalmente, vengono adottati due tipi di sensori:

- CCD (charged-coupled devices), costituito da una matrice lineare o quadrata di diodi;
- PMT (photomultiplier tubes), costituito da tre fotomoltiplicatori sensibili alle luci rossa, verde e blu.

Inoltre, il sensore è sempre accoppiato a un convertitore analogico-digitale (A/D converters) per trasformare l'informazione in dato digitale.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Elettrocuzione	1 - Improbabile	4 - Gravissimo	4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

-	Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso	Misura di prevenzione
-	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata	Misura di prevenzione
-	Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE	Misura di prevenzione

ATTREZZATURA: Scrivania per ufficio

È un tipico arredo da ufficio, di varia forma e dimensione, usato essenzialmente per poter scrivere, leggere, lavorare al videoterminale ed ospitare tutte le apparecchiature necessarie alle operazioni tipiche di questo comparto.

Usualmente è fornito di uno o più cassetti.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Urti e compressioni	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Urti e compressioni

-	Gli spigoli sono smussati, arrotondati o protetti con paraspigoli in legno o plastica.	Misura di prevenzione
---	--	-----------------------

ATTREZZATURA: Telefono

Il telefono è uno strumento per telecomunicazioni che trasmette la voce attraverso l'invio di segnali elettrici. Esistono diversi tipi di telefono a seconda che la linea telefonica utilizzata sia fissa o mobile, spesso con funzioni di segreteria telefonica.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Elettrocuzione	1 - Improbabile	4 - Gravissimo	4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

-	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata	Misura di prevenzione
-	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Misura di prevenzione
-	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.	Misura di prevenzione

ATTREZZATURA: Videoterminale

Un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il posto di lavoro in cui è presente un videoterminale è definito come "l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante".

Nel mondo del lavoro, sono innumerevoli le attività che si svolgono per mezzo di un videoterminale e molto spesso, esse sono totalmente riferite a questo strumento.

Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC) ovvero una macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in opposizione per esempio ai mainframe, a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente attraverso terminali remoti).

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Ergonomia	-	-	
Affaticamento visivo	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Ergonomia

Affaticamento visivo

- Gli operatori effettuano una interruzione della loro attività o mediante pause o cambiando attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva (CCNL uffici e studi professionali 2012).	Misura di prevenzione
- I videoterminalisti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento:- ai rischi per la vista e per gli occhi;- ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.	Misura di prevenzione
- L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici.	Misura di prevenzione

ATTREZZATURA: Lettino da visita

Lettino da visita con schienale reclinabile-regolabile, caratterizzato da sostegni ben imbottiti.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Urti e compressioni	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Posture incongrue	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Urti e compressioni

- Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.	Misura di prevenzione
--	-----------------------

Posture incongrue

- La larghezza della superficie di appoggio che non è eccessiva in modo da permettere sia all'operatore quanto all'assistente (sito di fronte) di rimanere comodamente vicini al paziente senza procurarsi lumbalgie, soprattutto in caso di sedute operatorie lunghe.	Misura di prevenzione
- L'operatore, se lo ritiene opportuno, può adoperare uno sgabello a seduta alta.	Tecnica organizzativa

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

I rischi derivati da Interferenze sono i rischi legati al mancato coordinamento con le imprese esterne operanti presso l'impianto di cui al presente elaborato.

Nel caso di affidamento di lavori in appalto all'interno della propria azienda, riprendendo quanto previsto dal D. Lgs. 123/2007, il datore di lavoro committente oltre alla verifica dei requisiti professionali dell'impresa, ha l'obbligo di promuovere la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi da interferenza fra le diverse lavorazioni, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

Si rimanda alla consultazione del DUVRI eventualmente presente in azienda.

LAVORO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Lo svolgimento di attività lavorative in contesti ambientali di difficile accesso (es. vasche, serbatoi, cisterne, vani tecnici interrati, intercapedini di edifici, ecc.) ove sia possibile la formazione di atmosfere insalubri, a seguito ad esempio di carenze di ossigeno, rilascio di gas e vapori di sostanze tossiche/nocive o infiammabili, ecc. richiede l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative a tutela dei lavoratori addetti. I rischi correlati allo svolgimento di attività in "ambienti sospetti di inquinamento o confinati" (così come definiti agli articoli 66, 121 e all'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare sono individuati dal D.P.R. 177/2011.

In particolare qualsiasi attività lavorativa negli "ambienti confinati" può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di particolari requisiti di formazione e addestramento, nonché di dotazioni di sicurezza.

Dall'analisi delle attività è emerso che, dal momento che i lavoratori dell'Azienda non effettuano alcun'attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, non è risultato necessario procedere con un approfondimento della valutazione attraverso un'analisi specifica.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

LAVORO IN SOLITARIO

Per lavoro in solitudine si intende quella situazione in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, anche temporaneamente, senza una sorveglianza, un'interrelazione diretta o la presenza ravvicinata di altri soggetti. Le principali criticità legate a un lavoro in solitario sono:

- la difficoltà di gestione di una qualsivoglia tipologia di emergenza, sia essa di ordine tecnico che fisico (emergenze sanitarie a seguito di infortuni, malesseri, ecc.) a causa dell'isolamento fisico, logistico e telefonico o della difficoltà di essere soccorsi in tempi brevi;
- il carico di lavoro fisico o psicologico della persona tenuta a lavorare da sola (come ad esempio la maggiore responsabilità individuale, il senso di solitudine, il maggiore livello di attenzione richiesto nello svolgimento di talune azioni, ecc.)

La condizione di lavoro in solitudine può non essere necessariamente permanente. Può accadere, infatti, che un lavoratore riceva un compito occasionale che deve essere svolto autonomamente e in luogo isolato, per un periodo più o meno breve, in altri casi si può parlare di lavoro in solitario per effetto di cause organizzative quali, per esempio, la necessità di lavorare oltre il normale orario di lavoro. Alle criticità legate al lavoro in "solitario" concorrono anche altri fattori, oltre agli aspetti logistici e organizzativi (luoghi remoti, lavoro in turni, lavoro notturno, ecc.), quali ad esempio la presenza di agenti che possono rendere critica una situazione che è già in partenza "speciale", la posizione geografica o territoriale, la non conoscenza dei luoghi, i fattori ambientali avversi.

Attualmente non esiste una norma che regolamenti in modo specifico il lavoro in solitario; il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. infatti esplicita l'obbligo di vigilanza di terzi durante lo svolgimento di determinate attività solo per alcune particolari condizioni di lavoro (come nel caso degli ambienti sospetti di inquinamento o ambienti confinati). Pertanto per ciascuna situazione occorre individuare quali misure tecniche e/o organizzative devono essere poste in atto per gestire al meglio le criticità correlate al lavoro in solitudine.

Dall'analisi delle attività è emerso che i lavoratori appartenenti alla Società non effettuano alcun'attività in solitario.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

VALUTAZIONE LAVORO NOTTURNO (D.lgs. 81/08; D.lgs. 66/03)

Per lavoro notturno si intende un "periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino".

All'articolo 1, comma 2, lettera e) il D.lgs. 66/03 definisce come lavoratore notturno: "qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale".

Ai sensi del D.lgs.81/08 per tutti i lavoratori che svolgono lavoro notturno viene eseguita la verifica dell'idoneità psicofisica del lavoratore a svolgere lavoro notturno.

La sorveglianza sanitaria comprende:

visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta. In caso di non idoneità rilevata nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

In merito alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di lavoro notturno, nel presente documento vengono presi in considerazione anche i rischi derivanti da orari di lavoro comportanti lavoro notturno.

Vengono indicate di seguito le "condizioni su cui prestare particolare attenzione e cautela" in caso di lavoro notturno:

- patologie respiratorie croniche;
- alcolismo o assunzione di psicofarmaci;
- grave emeralopia o deficit visivo;
- persistenti disturbi digestivi;
- donne con bambini piccoli;
- donne con importanti disturbi mestruali;
- persone di età superiore a 50 anni;
- persone con lunghi tempi di pendolarismo e/o precarie condizioni abitative;
- soggetti con spiccate caratteristiche di nevroticismo, "mattutinità" e rigidità nelle abitudini del sonno.

Si analizzano tutte le lavorazioni che comportano "rischi particolari" di cui all'articolo 14 comma 3 del D.lgs.66/03:

- lavorazioni edili, stradali e di scavo;
- lavorazioni estrattive;
- lavorazioni a caldo (siderurgia, laminatoi, fonderie, ecc.) e con esposizione ad alte temperature;
- lavorazioni con movimentazione di carichi pesanti;
- lavori in cui l'operatore è solo all'interno dell'azienda;
- lavori che comportano il controllo di impianti e quadri segnaletici e di comando;
- lavori con attività di guardiania e vigilanza;
- lavori in campo di ordine pubblico, polizia, protezione civile, pronto intervento, incluse le attività gestite dai VVFF;
- lavori in ambito sanitario-assistenziale, in situazioni a connotazione particolarmente stressante (pronto soccorso, astanteria, 118, rianimazione, terapia intensiva, chirurgia;
- d'urgenza, unità coronaria, centri trapianti, traumatologia, ecc.);
- lavorazioni con attività di abbattimento di animali;
- lavorazioni comportanti l'uso di macchine complesse;
- lavorazioni in aziende o aree a rischio di esplosione e rischio elevato di incendio;
- aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- lavorazione in aziende con impianti chimici complessi;
- lavorazioni con attività di esazione e maneggio denaro (ad esempio caselli autostradali, biglietterie, casse, distributori di carburante, ecc.).

Nel caso di lavorazioni notturne che comportano rischi particolari sono adottate misure di prevenzione e protezione "appropriate" che tengono conto di un "rischio aggiuntivo" dovuto al fatto che il lavoratore si trova in una condizione potenzialmente di disagio, di maggiore vulnerabilità, di minor performance.

In merito all'organizzazione del primo soccorso in caso di malori o infortuni, il datore di lavoro garantisce sempre un adeguato livello di efficienza del servizio di primo soccorso. Per quanto riguarda il primo soccorso viene garantito un servizio equivalente a quello diurno del servizio stesso, sia nei suoi aspetti gestionali (procedure di intervento e di allerta), che materiali (numero di addetti al servizio, disponibilità dei presidi sanitari).

L'equivalenza del servizio di primo soccorso presuppone che sussista la medesima possibilità di allertare gli addetti al servizio o i soccorritori esterni (118) in caso di malore o infortunio per il lavoratore.

Medesime considerazioni valgono per il servizio di antincendio e di gestione delle emergenze, per il quale devono essere garantite di notte le medesime caratteristiche gestionali e materiali del periodo diurno.

Al di là dell'aspetto emergenziale, tutti gli altri servizi e aspetti che possono impattare sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori durante il lavoro notturno sono del tutto equivalenti a quelli previsti per il lavoro diurno.

Tra tali servizi e aspetti si possono citare:

- servizi tecnici aziendali (manutenzione anche di pronto intervento, impianti telefonici e informatici, impianti di allarme, ecc.);
- illuminazione (sufficiente a garantire la visibilità, il mantenimento dello stato di veglia, la corretta esecuzione delle lavorazioni);
- servizi accessori (piena disponibilità di servizi igienici e spogliatoi di mense e locali di riposo);
- segnaletica di avvertimento e di sicurezza;
- ritmo di lavoro e carico mentale (adeguati alle mutate condizioni psicofisiche dei lavoratori e quindi né particolarmente affaticanti, né monotone);
- organizzazione dei turni (per permettere un'adeguata preparazione al lavoro notturno e un adeguato recupero dopo il lavoro notturno).

VALUTAZIONE MATERNITA' (D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 151/01)

Nell'ambito della valutazione dei rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici che operano presso l'Azienda, si è proceduto all'analisi di tutte le situazioni che potrebbero rappresentare un rischio significativo per le lavoratrici madri e per le puerpere. In particolare, per ciascun gruppo omogeneo identificato con la mansione, sono stati estrapolati e descritti i possibili fattori di rischio che potrebbero comportare un'alterazione dello stato di salute o essere causa di infortunio. A ciascuno di essi è stato associato un livello di rischio medio derivante dalla valutazione dei rischi effettuata per ciascuna realtà operativa.

MANSIONI

In relazione alle mansioni svolte dall'Azienda, sono stati identificati i seguenti gruppi omogenei di lavoratrici:

- Mansione 1: Direttore sanitario
- Mansione 2: TNPEE
- Mansione 3: Logopedista
- Mansione 4: Psicologo
- Mansione 5: Educatore
- Mansione 6: Terapista Occupazionale
- Mansione 7: Fisioterapista
- Mansione 8: Impiegato

1 - Direttore sanitario**ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01**

Rischio/Agente/Lavoro	Riferimento normativo	Compatibilità		Misure da attuare	Periodo di astensione
		G	A		
Attività in postura eretta prolungata	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Posture incongrue	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza
Rischio videoterminale		Sì	Sì	Eventuale modifica dell'orario, Eventuale modifica delle pause (da concordare con la lavoratrice), Anticipo di un mese del congedo di maternità	
Rischio biologico	D.Lgs.151/01 allegato A lett B D.Lgs.151/01 allegato B lett. A D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,2	No	No	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto

2 - TNPEE**ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01**

Rischio/Agente/Lavoro	Riferimento normativo	Compatibilità		Misure da attuare	Periodo di astensione
		G	A		
Attività in postura eretta prolungata	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Posture incongrue	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza
Manovalanza pesante Movimentazione manuale dei carichi	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. F D.Lgs.151/01 allegato C, lett. A,1,b	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Rischio videoterminale		Sì	Sì	Eventuale modifica dell'orario, Eventuale modifica delle pause (da concordare con la lavoratrice), Anticipo di un mese del congedo di maternità	
Rischio biologico	D.Lgs.151/01 allegato A lett B D.Lgs.151/01 allegato B lett. A D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,2	No	No	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto

3 - Logopedista**ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01**

Rischio/Agente/Lavoro	Riferimento normativo	Compatibilità		Misure da attuare	Periodo di astensione
		G	A		
Attività in postura eretta prolungata	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Posture incongrue	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza
Manovalanza pesante Movimentazione manuale dei carichi	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. F D.Lgs.151/01 allegato C, lett. A,1,b	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Rischio videoterminale		Sì	Sì	Eventuale modifica dell'orario, Eventuale modifica delle pause (da concordare con la lavoratrice), Anticipo di un mese del congedo di maternità	
Rischio biologico	D.Lgs.151/01 allegato A lett B D.Lgs.151/01 allegato B lett. A D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,2	No	No	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto

4 - Psicologo**ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01**

Rischio/Agente/Lavoro	Riferimento normativo	Compatibilità		Misure da attuare	Periodo di astensione
		G	A		
Attività in postura eretta prolungata	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Posture incongrue	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza
Rischio videoterminale		Sì	Sì	Eventuale modifica dell'orario, Eventuale modifica delle pause (da concordare con la lavoratrice), Anticipo di un mese del congedo di maternità	
Rischio biologico	D.Lgs.151/01 allegato A lett B D.Lgs.151/01 allegato B lett. A D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,2	No	No	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto

5 - Eucatore**ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01**

Rischio/Agente/Lavoro	Riferimento normativo	Compatibilità		Misure da attuare	Periodo di astensione
		G	A		
Attività in postura eretta prolungata	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Posture incongrue	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza
Manovalanza pesante Movimentazione manuale dei carichi	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. F D.Lgs.151/01 allegato C, lett. A,1,b	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Rischio videoterminale		Sì	Sì	Eventuale modifica dell'orario, Eventuale modifica delle pause (da concordare con la lavoratrice), Anticipo di un mese del congedo di maternità	
Rischio biologico	D.Lgs.151/01 allegato A lett B D.Lgs.151/01 allegato B lett. A D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,2	No	No	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto

6 - Terapista Occupazionale**ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01**

Rischio/Agente/Lavoro	Riferimento normativo	Compatibilità		Misure da attuare	Periodo di astensione
		G	A		
Attività in postura eretta prolungata	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Posture incongrue	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza
Manovalanza pesante Movimentazione manuale dei carichi	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. F D.Lgs.151/01 allegato C, lett. A,1,b	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Rischio videoterminale		Sì	Sì	Eventuale modifica dell'orario, Eventuale modifica delle pause (da concordare con la lavoratrice), Anticipo di un mese del congedo di maternità	
Rischio biologico	D.Lgs.151/01 allegato A	No	No	Cambio mansione, Allontanamento e avvio	

	lett B D.Lgs.151/01 allegato B lett. A D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,2			procedura per astensione anticipata per tutta la gravidenza e fino a sette mesi dopo il parto	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
--	---	--	--	--	--

7 - Fisioterapista**ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01**

Rischio/Agente/Lavoro	Riferimento normativo	Compatibilità		Misure da attuare	Periodo di astensione
		G	A		
Attività in postura eretta prolungata	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidenza	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Posture incongrue	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidenza	In gravidanza
Manovalanza pesante Movimentazione manuale dei carichi	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. F D.Lgs.151/01 allegato C, lett. A,1,b	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidenza	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Rischio videoterminale		Sì	Sì	Eventuale modifica dell'orario, Eventuale modifica delle pause (da concordare con la lavoratrice), Anticipo di un mese del congedo di maternità	
Rischio biologico	D.Lgs.151/01 allegato A lett B D.Lgs.151/01 allegato B lett. A D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,2	No	No	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidenza e fino a sette mesi dopo il parto	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto

8 - Impiegato**ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01**

Rischio/Agente/Lavoro	Riferimento normativo	Compatibilità		Misure da attuare	Periodo di astensione
		G	A		
Attività in postura eretta prolungata	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidenza	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Posture incongrue	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G	No	Sì	Cambio mansione, Allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidenza	In gravidanza
Rischio videoterminale		Sì	Sì	Eventuale modifica dell'orario, Eventuale modifica delle pause (da concordare con la lavoratrice), Anticipo di un mese del congedo di maternità	

IMPIANTI ELETTRICI

Come per i luoghi di lavoro, anche la valutazione dei rischi per gli impianti elettrici con l'individuazione delle relative misure di adeguamento e miglioramento ha preso le mosse dalla verifica dei requisiti minimi di cui al Titolo III - Capo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e al relativo Allegato IX. Tale verifica preliminare ha preso in considerazione anche i requisiti minimi di sicurezza richiesti dalle norme tecniche specifiche (ad es. CEI 64-8 per gli impianti elettrici, ecc.).

Per quanto riguarda gli impianti elettrici e relativi dispositivi di protezione, da quanto emerso dalla documentazione ad oggi resa disponibile dalla Società per gli impianti presenti nella sede oggetto di analisi, non si segnalano generalmente evidenti carenze relativamente ai requisiti minimi di protezione; sono stati visionati le Di.Co. e le verifiche periodiche dell'impianto elettrico.

L'impianto elettrico è stato oggetto di adeguamento e in azienda è consultabile da Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico.

Nell'ambito delle attività della Società, vengono utilizzate apparecchiature elettriche che generalmente rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalle norme tecniche e che sono sottoposte a periodica manutenzione/per le quali non si è avuta evidenza (tecnica o documentale) del rispetto. È fatto divieto per i lavoratori di utilizzare utenze elettriche personali senza l'autorizzazione del Datore di Lavoro, al fine di evitare eventuali sovraccarichi all'impianto. È stata, tuttavia, riscontrata la presenza di dispositivi elettrici ad uso personale (macchina del caffè, forno microonde, etc.) all'interno di alcuni locali. È sempre raccomandato verificare che l'assorbimento complessivo di tutte le utenze della sede permetta l'utilizzo di ulteriori utenze non strettamente necessarie allo svolgimento delle normali attività lavorative.

Sulla base di quanto evidenziato il rischio si ritiene di livello basso.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

LAVORI IN QUOTA

L'art. 107 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce il lavoro in quota come *"un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile"*.

Dall'analisi delle attività è emerso che i lavoratori della Società non effettuano lavori in quota.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

A seguito della valutazione, nel caso di permanenza di rischi che non possono essere diversamente evitati o limitati con altre misure, è previsto il ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente a quanto indicato al Titolo V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e agli allegati da XXIV a XXXII, considerando che per segnaletica di sicurezza si intende una qualunque indicazione o prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Nel caso specifico della Società lo scopo prevalente della segnaletica installata è relativo alla prevenzione incendi (indicazione delle vie di fuga, ubicazione dei mezzi di primo soccorso, ecc.).

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Nell'ambito della valutazione per Gruppi Omogenei sono stati presi in considerazione anche i rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto di quanto previsto al Titolo VI e all'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Le informazioni fornite dall'Azienda/DDI e raccolte dal SPP hanno riguardato:

- la tipologia di attività di movimentazione da svolgere (sollevamento, trasporto, traino, spinta) e le relative esigenze connesse;
- la frequenza delle movimentazioni;
- le caratteristiche del carico;
- lo sforzo fisico richiesto;
- le caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
- i fattori individuali di rischio per la valutazione specifica dei lavoratori, in particolare per quanto concerne l'età e il periodo della gravidanza;
- le attività di movimentazione dei pazienti durante la riabilitazione psicomotoria e neuromotoria.

Pertanto, sulla scorta di quanto evidenziato, il personale della Società, durante lo svolgimento della propria attività, non effettua movimentazioni che richiedano l'applicazione di misure specifiche previste dal Titolo VI. Le occasionali movimentazioni di carichi (faldoni, risme di carta, ecc.) per peso e frequenza non sono tali da comportare l'esposizione a rischio dei lavoratori. Per quanto riguarda, invece, le attività di movimentazione dei pazienti, le fasi non prevedono una frequente attività di movimentazione dei pazienti; qualora presente parliamo di una movimentazione sporadica e di pazienti con un peso non eccessivo.

Inoltre né sistematicamente né saltuariamente avviene la movimentazione di carichi superiori a 20 Kg, pertanto

non è risultato necessario procedere con un approfondimento della valutazione attraverso un'analisi specifica. Dall'analisi dei fattori di rischio non si evidenziano, quindi, situazioni di particolare gravità per i lavoratori, anche in relazione alla probabilità di accadimento ed alla gravità correlata nonché per la diffusione. Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

IL LAVORO AL VIDEOTERMINALE

I posti di lavoro con attrezzature munite di videotermini (VDT) sono stati analizzati con particolare riguardo ai rischi per la vista, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche e d'igiene ambientale, indipendentemente dal fatto che siano o no destinati a lavoratori "videoterminalisti" così come definito dall'art. 173 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al fine di adottare misure per ovviare ai problemi eventualmente riscontrati.

L'individuazione dei lavoratori "esposti" è stata operata sulla base delle informazioni fornite dal Datore di Lavoro. In particolare sono stati individuati come "videoterminalisti" gli impiegati e ad essi si applicano le misure di prevenzione specifiche previste dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero la messa a disposizione di postazioni di lavoro ergonomiche, la formazione specifica e la sorveglianza sanitaria.

Per le finalità del seguente documento pertanto le tutele del lavoratore addetto a VDT propriamente detto sono estese anche ad altri lavoratori che, pur se in media non rientrano strettamente nella definizione di legge, possono anche solo per limitati periodi dell'anno o per attività particolari utilizzare il VDT in maniera consistente e significativa.

Dall'analisi effettuata in occasione dell'attuale revisione del documento di valutazione dei rischi non sono emerse situazioni di gravità. Le postazioni risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Da interviste condotte con i lavoratori non emergono situazioni di discomfort legate all'illuminamento. Le postazioni risultano, generalmente, orientate correttamente rispetto alle fonti di luce. Tutte le finestre sono dotate di dispositivi di oscuramento tipo veneziane che consentono ai lavoratori di regolare l'illuminazione proveniente dall'esterno ed evitare fenomeni di abbagliamento o riflessi sugli schermi.

Le misure di programma prevedono la verifica costante della corretta disposizione delle postazioni e del rispetto dei requisiti di ergonomia

ERGONOMIA

Il lavoro sedentario può essere all'origine di vari disturbi, soprattutto se il posto di lavoro è concepito secondo criteri non ergonomici o se le attrezzature di lavoro non sono disposte in maniera funzionale. In questi casi si è costretti ad assumere una postura innaturale e scomoda con dolorose contrazioni muscolari, affaticamento precoce, calo del rendimento e difficoltà di concentrazione. Il test consente di valutare se si ha un carico posturale elevato durante un'attività sedentaria e quali misure bisogna adottare in questi casi. Il metodo si applica a tutte le attività che implicano almeno un'ora di lavoro sedentario senza cambiamento significativo della postura. La finalità di questo metodo è individuare gli scostamenti rispetto ad una postura corretta, intendendo con ciò una postura naturale e non forzata, e assegnare un determinato punteggio a tali scostamenti. La valutazione si basa sull'assunto che il carico posturale dipende in larga parte dal grado di variazione rispetto alla postura accettabile, che è più forte con l'aumentare del tempo di esposizione, in caso di limitazione dei movimenti e di attività statica muscolare.

Oggetto della valutazione è la situazione riscontrata al momento. Chi si sottopone alla valutazione deve essere a conoscenza dei motivi e degli obiettivi della stessa e durante l'analisi deve assumere la sua normale postura. Se durante un'attività cosiddetta prevalente il soggetto sottoposto a valutazione è chiamato a svolgere altre attività cosiddette secondarie che prevedono posture molto differenti tra loro (ad esempio in caso di rotazione delle mansioni), ogni attività secondaria deve essere analizzata e valutata separatamente.

La valutazione ha preso in esame la postura assunta dalle seguenti parti del corpo: testa, tronco, spalle, braccia, gambe e piedi.

Il soggetto in esame non va incontro a disturbi o ad affaticamenti legati alla postura quando:

- la testa è leggermente inclinata in avanti e il tronco è parallelo al bordo del piano di lavoro;
- le spalle non sono sollevate;
- i gomiti e le braccia sono appoggiati sul tavolo, la schiena è dritta e sostenuta in modo ottimale dallo schienale;
- le gambe possono muoversi liberamente in alto, in avanti e lateralmente;
- la pianta dei piedi è ben appoggiata sul poggiapiedi e il bordo della sedia non comprime le cosce.

Dall'analisi effettuata in occasione dell'attuale revisione del documento di valutazione dei rischi non sono emerse situazioni di gravità. Il confronto della postura della parte del corpo in esame rispetto alla postura corretta, ossia rilassata e naturale, non ha evidenziato particolari criticità, il tempo relativo alla postura assunta risulta essere troppo protratto nel tempo e le postazioni rispettano tutte i requisiti di ergonomia previsti dalla normativa.

RUMORE

La valutazione del rischio rumore è stata realizzata sulla base delle metodologie indicate al Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Capo I e con riferimento alle di lavoro giornaliero (8 ore) delle mansioni potenzialmente esposte e ai seguenti limiti:

VALORE DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA $L_{Aeq,8h}$	PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO p_{peak}
Valori limite di esposizione*	87 dB(A)	200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa)
Valori superiori d'azione	85 dB(A)	140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa)
Valori inferiori d'azione	80 dB(A)	112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa)

* Ai fini di valutare il rispetto dei limiti di esposizione, bisogna tener conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dai lavoratori.

Dall'analisi delle attività è emerso che, dal momento che i lavoratori dell'Azienda non effettuano alcun'attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, non è risultato necessario procedere con un approfondimento della valutazione attraverso un'analisi specifica.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

VIBRAZIONI

La valutazione del rischio vibrazioni (relativamente sia al corpo intero che al sistema mano-braccio) viene realizzata secondo i disposti del Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e con riferimento alle di lavoro giornaliero (8 ore) delle mansioni potenzialmente esposte e ai seguenti limiti:

VALORE DI RIFERIMENTO	VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO	VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO
Valore Limite di Esposizione per periodi brevi	1.5 m/s ²	20.0 m/s ²
Valore Limite di Esposizione	1.0 m/s ²	5.0 m/s ²
Valore di Azione	0.5 m/s ²	2.5 m/s ²

Dall'analisi delle attività è emerso che, dal momento che i lavoratori della Società non utilizzano attrezzature che possano esporre al rischio di vibrazioni, non è risultato necessario procedere con un approfondimento della valutazione attraverso indagini strumentali.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)

Nel corso del 2013 è stata emanata la direttiva 2013/35/UE che ha abrogato la precedente direttiva 2004/40/CE in materia di protezione dei lavoratori da rischi legati ai CEM, direttiva che era stata recepita dal capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La nuova direttiva dovrà essere recepita in Italia entro il 1 Luglio 2016. Al momento, in attesa del recepimento, non esiste una regolamentazione cogente specifica per i rischi da CEM, per i quali valgono comunque gli obblighi di carattere generale dell'art. 28 e del Capo I del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La valutazione di tale rischio ha avuto come prima fase quella del censimento delle sorgenti presenti e tale fase ha evidenziato la presenza di sole sorgenti giustificabili.

Tra le sorgenti giustificabili rientrano infatti i computer e le attrezzature da ufficio e gli impianti elettrici con intensità di corrente inferiore a 100A (per il campo magnetico) e isolati (per il campo elettrico).

Per quanto detto, non si individuano rischi particolari di esposizione a CEM per i lavoratori della Società.

Tale valutazione sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento dell'esposizione dei lavoratori.

RADIAZIONI OTTICHE

Per quanto riguarda la sede della Società, non sono presenti sorgenti di radiazioni ottiche artificiali (UV, IR e visibile, sia in forma incoerente che coerente, ovvero laser) così come definite dalla normativa (Titolo VIII, capo V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i) e dalle norme tecniche, tranne che per quanto riguarda le attività di saldatura effettuate all'occorrenza. Ove necessario, verranno approfondite le valutazioni mediante indagini specifiche.

Le attività svolte all'aperto, seppur presenti nelle mansioni degli operatori della Società, non comportano tempi e modalità di esposizione alla luce solare tale da comportare rischi per gli addetti superiori a quelli della popolazione non esposta per motivi professionali.

In ogni caso per le attività svolte all'aperto bisogna tener conto dei soggetti particolarmente sensibili al rischio da esposizione alle radiazioni UV solari (ove presenti), come:

- donne in gravidanza;
- albinici e individui di fototipo 1-2;
- portatori di malattie del collagene;

- soggetti affetti da alterazioni dell'iride e della pupilla;
- soggetti che abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne, per esposizioni a radiazioni UV;
- soggetti affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate, per esposizioni a radiazioni UV.
- Ecc.

In caso di accertamento di personale sensibile al rischio specifico, il Medico Competente (o i Preposti, nel caso vengano a conoscenza delle informazioni di cui sopra), comunicherà i relativi nominativi al Servizio di Prevenzione e Protezione che provvederà a predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Di seguito si riportano le misure di prevenzione da adottare nel periodo di maggiore attività all'aperto:

- Utilizzare creme solari protettive con filtro almeno pari a 20; occorre applicarle frequentemente sulle parti del corpo esposte ai raggi UV. Si ricorda di proteggere anche le labbra.
- Proteggere la pelle anche in presenza di cielo parzialmente velato o nuvoloso (le nuvole non sono in grado di bloccare il passaggio dei raggi ultravioletti).
- Evitare di togliere gli abiti da lavoro durante lo svolgimento delle attività al sole (anche se si percepisce molto caldo); bensì usare abiti leggeri e larghi che non ostacolino i movimenti, con maniche lunghe ed accollati e pantaloni lunghi. Il grado di protezione dell'abbigliamento deve essere proporzionale all'intensità della radiazione UV solare a cui il lavoratore è esposto.
- Allertare il Datore di lavoro in caso di utilizzo di certi medicinali che possono sensibilizzare la pelle ed essere la causa di gravi scottature.
- Evitare, se possibile, l'utilizzo di profumi e deodoranti.
- Effettuare frequenti pause presso luoghi freschi e ombreggiati (almeno cinque minuti ogni ora).
- Bere spesso acqua.

RADIAZIONI IONIZZANTI

Nelle attività svolte dalla Società non vengono utilizzate sostanze o apparecchiature che producono radiazioni ionizzanti.

Per quanto riguarda la presenza di RADON, l'eventuale esposizione dei lavoratori, ovvero delle condizioni previste dal D.Lgs. 101 del 2020 e s.m.i, sarà indagata tramite misure in campo.

Per quanto concerne i luoghi interrati, presso la sede della Società non sono presenti locali interrati in cui i lavoratori operino in maniera stanziale per almeno 10 ore al mese (limite per individuare permanenze significative in locali sotterranei).

L'esposizione dei lavoratori sarà tenuta sotto controllo e, in caso di cambiamenti, si provvederà ad aggiornare il presente documento con l'integrazione della valutazione del rischio in maniera specifica.

MICROCLIMA E STRESS TERMICO

Da un'analisi qualitativa, non sono state rilevate situazioni di discomfort o di rilevanti sollecitazioni termiche. I lavoratori della Società, in relazione sia alle tipologie di attività svolta che alle caratteristiche termiche degli ambienti frequentati, non sono esposti a condizioni di stress termico.

In tutti gli ambienti sono presenti unità di condizionamento che permettono di regolare in maniera autonoma i parametri microclimatici (ad es. la temperatura) dell'ambiente lavorativo.

L'eventuale utilizzo di stufette o altri sistemi di riscaldamento portatili (tutti risultati marcati CE) a supporto del sistema di riscaldamento centralizzato, sarà preventivamente valutato ed autorizzato dal Datore di Lavoro, al fine di garantire l'idoneità di detti dispositivi all'uso cui sono destinati ed alle prescrizioni normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le misure di programma prevedono il continuo controllo dello stato degli impianti e la manutenzione periodica degli stessi al fine di mantenerli in efficienza.

ILLUMINAMENTO

Dall'analisi dei rischi si è rilevato che non sono presenti pericoli di entità degna di approfondimenti dovuti all'illuminamento. In generale i livelli di illuminamento risultano adeguati al tipo di attività svolta.

Da interviste effettuate con i lavoratori non sono emerse situazioni di disagio legate all'illuminamento.

È nelle misure di programma la verifica periodica dell'efficienza degli impianti.

ALTRI AGENTI FISICI

Gli altri agenti fisici indicati nel Capo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 180) non già trattati nei paragrafi precedenti sono gli ultrasuoni, gli infrasuoni e le atmosfere iperbariche.

Tali fattori di rischio non sono presenti nelle attività svolte dai lavoratori della Società e pertanto non si rende necessario un ulteriore approfondimento di valutazione.

VALUTAZIONE RISCHI AGENTI CHIMICI IMPIEGATI

Ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. si intende per:

- a. **agenti chimici:** tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
- b. **agenti chimici pericolosi:**
 - agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
 - agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII del D.lgs. 81/08.

Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha determinato la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro prendendo in considerazione in particolare:

- *le proprietà pericolose e le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza*
- *le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;*
- *gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;*
- *le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.*

Nel caso specifico della società di cui al presente DVR, la valutazione non ha richiesto una valutazione approfondita in quanto non si utilizzano prodotti chimici (le attività di pulizia sono eseguite da ditta esterna). Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

AMIANTO

In base all'art. 246 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., le attività lavorative che possono comportare l'esposizione ad amianto sono le seguenti: manutenzioni, rimozioni dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate.

La contaminazione deve essere riferita ad un valore che esprime il quantitativo di fibre d'amianto disperse nell'aria. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art. 254 comma 1 prevede un limite d'esposizione professionale pari a 100 ff/l (ovvero 0,1 ff/cm³) d'amianto. Un decimo di tale limite viene assegnato a tutti i lavoratori in generale, ovvero a quanti non siano abilitati ad effettuare lavorazioni in presenza di amianto, ma possano trovarsi ad operare all'interno di luoghi di lavoro costruiti con amianto, i quali, quindi, in caso di cattivo stato di conservazione strutturale, possono comportare la dispersione di fibre nell'aria.

Si evidenzia che i lavoratori della Società non rientrano nel campo di applicazione di tale normativa in quanto non svolgono alcuna attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica dei materiali contenenti amianto.

Per quanto riguarda la valutazione secondo il DM 06/09/94, che riguarda gli edifici e le strutture con materiali contenenti amianto, lo stesso non trova applicazione nel caso delle attività svolte Società, poiché all'interno dei luoghi di lavoro non sono presenti Materiali Contenenti Amianto.

RISCHIO DI ESPLOSIONE

In fase di attuazione della valutazione dei rischi, per quanto attiene la presenza di luoghi dove è possibile la formazione di atmosfere esplosive, così come definite all'art. 288 del D.Lgs. 81/08, si è attuato quanto previsto dallo stesso Decreto (TITOLO XI e Allegati XLIX, L e LI), allo scopo di adottare le misure adeguate per raggiungere gli obiettivi definiti in conformità alla direttiva 1999/92/CE, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. È emerso che, per la tipologia di attività svolta, per le caratteristiche dei luoghi di lavoro, per l'assenza di ambienti confinati e per la tipologia di impianti presenti e sostanze utilizzate, i lavoratori della Società non risultano esposti al rischio di esplosione.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

RISCHIO INCENDIO

La presente valutazione è stata redatta in base al **Decreto Ministeriale 3 agosto 2015** "Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi del **Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81**, relativo ai criteri di valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, ed ai sensi dei **Decreti ministeriali 1 - 2- 3 settembre 2021**.

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

Il Datore di Lavoro con la valutazione dei rischi di incendio deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali che sono effettivamente necessarie per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Più precisamente, i provvedimenti da adottare comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico - organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La prevenzione dei rischi, in particolare, costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi.

Nei casi in cui non è possibile eliminarli, i rischi devono essere ridotti il più possibile; devono, inoltre, essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui alla vigente normativa.

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

La valutazione del rischio di incendio tiene conto dei seguenti fattori:

- il tipo di attività;
- i materiali immagazzinati e manipolati;
- le attrezzature presenti nel luogo di lavoro, compresi gli arredi;
- le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro, compresi i materiali di rivestimento;
- le dimensioni e le articolazioni del luogo di lavoro;
- il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti o altre persone, nonché della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

Le fasi di valutazione sono le seguenti:

- individuazione dei pericoli d'incendio (inteso come combinazione di presenza di materiali combustibili e/o infiammabili e di sorgenti di innesco);
- individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi d'incendio;
- eliminazione o riduzione dei pericoli d'incendio;
- valutazione del rischio residuo d'incendio;
- verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessari ad eliminare o ridurre i rischi residui d'incendio.

Per l'individuazione dei pericoli di incendio bisogna identificare sia i materiali combustibili e/o infiammabili sia le sorgenti di innesco.

I materiali combustibili, se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono, invece, pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio.

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio.

Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici.

Nell'identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti, esposte a rischi di incendio, si possono verificare situazioni nelle quali non ci sia nessun individuo particolarmente esposto a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro. In tali casi occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.

Bisogna, tuttavia, considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro.

La fase di eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio consiste nel valutare, per ciascun pericolo identificato, se esso possa essere:

- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

È necessario, quindi, stabilire se tali provvedimenti debbano essere attuati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.

L'attuazione dei su citati provvedimenti può comportare l'adozione di una delle seguenti misure atte a ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;

- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio d'incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso, nella maniera che segue.

Luoghi di lavoro a rischio d'incendio basso

S'intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo d'incendio ed in cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Luoghi di lavoro a rischio d'incendio medio

S'intendono a rischio d'incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Luoghi di lavoro a rischio d'incendio elevato

S'intendono a rischio d'incendio elevato i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui, per la presenza di sostanze infiammabili e/o condizioni locali e di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e, nella fase iniziale, sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio d'incendio basso o medio.

Sulla base della valutazione dei rischi, viene, quindi, effettuata la verifica di adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, sulla base della quale viene predisposto un programma di miglioramento delle stesse, con particolare riferimento a:

- misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
- misure relative alle vie d'uscita in caso d'incendio;
- misure per la rivelazione e l'allarme in caso d'incendio;
- misure per l'estinzione degli incendi ed i relativi controllo e manutenzione;
- informazione e formazione del personale;
- procedure da attuare in caso di incendio.

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

Impianti ed apparecchiature che presentano pericolo di incendio:

- Caldaia;
- Impianto elettrico;
- PC e attrezzatura da ufficio.

Materiali che presentano pericolo di incendio:

- Mobili e arredo;
- Carta e cartone.

Le possibili cause d'incendio complessivamente possono essere:

CAUSE D'INCENDIO		PRESENTI	NON PRESENTI
1	Deposito di sostanze infiammabili in luogo non idoneo		x
2	Accumulo materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente		x
3	Negligenza nell'uso di fiamme libere o apparecchi generatori di calore		x
4	Pulizia inadeguata delle aree di lavoro		x
5	Impianti elettrici non adeguati o difettosi		x
6	Riparazione di impianti elettrici eseguita da persone non qualificate		x

Caratteristiche dei luoghi di lavoro

L'attività è soggetta a CPI per l'attività 62.2.a, le aree risultano essere compartimentale e dotate di porte tagliafuoco regolarmente verificate.

I luoghi di lavoro descritti in precedenza, sono dotati di presidi periodicamente verificati da ditta esterna.

Sorgenti di innesco: eventuale guasto elettrico.

Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio dovuti ai materiali

Il pericolo dovuto alla presenza di infiammabili è modesto in quanto trattasi di materiali presenti in quantità

limitate.

VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE PER LA SICUREZZA

Per la stima dei rischi è stata valutata la frequenza di accadimento di un determinato evento e la possibile dimensione del danno relativo all'evento stesso.

FREQUENZA

La frequenza di accadimento è suddivisa in tre livelli:

LIVELLO	CARATTERISTICHE
1	Il rischio rilevato può verificarsi solo con eventi particolari o concomitanza di eventi poco probabili e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.
2	Il rischio rilevato può verificarsi con media probabilità e per cause solo in parte prevedibili. Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi.
3	Il rischio rilevato può verificarsi con considerevole probabilità e per cause note ma non contenibili. È noto qualche episodio in cui al rischio ha fatto seguito il danno.

MAGNITUDO

La magnitudo è suddivisa in tre livelli:

LIVELLO	CARATTERISTICHE
1	Scarsa possibilità di sviluppo di principi di incendio con limitata propagazione dello stesso. Bassa presenza di materiali combustibili e/o infiammabili.
2	Condizioni che possono favorire lo sviluppo di incendio con limitata propagazione dello stesso. Presenza media di materiali combustibili e/o infiammabili.
3	Condizioni in cui sussistono notevoli probabilità di sviluppo incendio con forte propagazione dello stesso. Presenza elevata di materiali combustibili e/o infiammabili.

Per la valutazione del rischio è applicata la seguente tabella di corrispondenza tra magnitudo e frequenza:

		Magnitudo Danno (D)		
		1	2	3
1	BASSO	1	2	3
2	MEDIO	2	4	6
3	ELEVATO	3	6	9

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (FREQUENZA P e MAGNITUDO del DANNO D) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'**Entità del RISCHIO**, con la seguente gradualità:

1	2	3
BASSO ($0 < P \times D \leq 2$)	MEDIO ($2 < P \times D \leq 4$)	ELEVATO ($4 < P \times D \leq 9$)

CLASSIFICAZIONE FINALE DEL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO

FREQUENZA

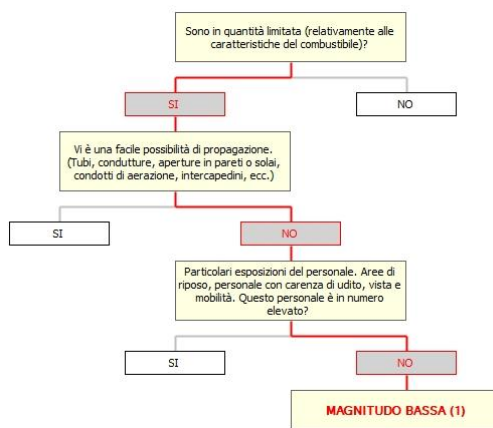
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché sono combustibili o infiammabili o possono facilitare la rapida propagazione di un incendio.

I materiali combustibili e/o infiammabili che potrebbero propagare fiamme o fumo nei luoghi di lavoro ...



MAGNITUDO

I materiali combustibili e/o infiammabili che potrebbero propagare fiamme o fumo nei luoghi di lavoro ...



LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO:

Basso

MISURE PER LA RIDUZIONE DELLA PROBABILITA' DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

Sulla base dell'esito della valutazione del rischio incendio nonché della normativa tecnica specifica sono state individuate le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi.

A) misure di tipo tecnico:

- realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte.

B) misure di tipo organizzativo-gestionale:

- rispetto dell'ordine e della pulizia;
- controlli sulle misure di sicurezza;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- divieto di impiego di fiamme libere;
- divieto di fumare.

Nei luoghi di lavoro sono presenti estintori portatili in numero e con capacità estinguente adeguati. Inoltre la struttura risulta essere dotata di un sistema di rilevazione e di segnalazione automatica e manuale.

Mantenimento delle misure antincendio

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi effettuano regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.

CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Sorveglianza

La sorveglianza in merito alle misure di protezione antincendio e cioè quella necessaria:

- ✓ per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita,
- ✓ per l'estinzione degli incendi,
- ✓ per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio,
- ✓ è affidata al personale interno.

Controlli periodici

I controlli avverranno semestralmente e verranno effettuati da

ditta specializzata (estintori),
addetto alla prevenzione incendi (segnaletica antincendio e di sicurezza).

Manutenzione

La manutenzione ordinaria e straordinaria in merito a quanto riportato al paragrafo Sorveglianza verrà effettuata da ditte specializzate sulla base di quanto evidenziato in fase di sorveglianza e controllo periodico.

Segnaletica

La segnaletica di sicurezza, indicante le vie di esodo e le uscite di emergenza è stata installata.

Illuminazione

Nei luoghi di lavoro è presente l'illuminazione di emergenza.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI PERICOLOSITA' DEL FATTORE DI RISCHIO RESIDUO: INCENDIO

Pericolo	DPI previsto	Probabilità P	Danno D	Grado di pericolosità Fr*
Ustioni		1	4	4
Intossicazione per inalazione		1	4	4
Caduta, scivolamento		1	3	3

* da 1 a 2 = lieve; da 3 a 4 = modesto; da 6 a 9 = grave; da 12 a 16 = gravissimo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO INCENDIO

Descrizione	P	D	FR
Probabilità che si verifichi un incendio	1		
Entità del danno		4	
Grado di pericolosità			4

RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE

Le statistiche sugli infortuni e le malattie mostrano che gli uomini e le donne subiscono mediamente Danni in vie diverse e preferenziali. Ad esempio gli uomini hanno un maggior numero di infortuni di elevata gravità, mentre le donne si assentano più frequentemente degli uomini per problemi di malattie quali, ad esempio, quelli da stress, le infezioni ecc.

Ovviamente le medie risentono anche di elementi di carattere culturale e sociale, come la prevalenza dell'occupazione femminile o maschile in determinati comparti produttivi che hanno rischi specifici diversi. Tuttavia non si può trascurare il fatto che in molti casi i limiti di riferimento e le condizioni ergonomiche sono testati su una popolazione non sempre correttamente eterogenea.

Nelle attività di valutazione dei rischi pertanto, sono state prese in considerazione le differenze di genere per ciascun gruppo omogeneo.

In particolare tali differenze sono state valutate sulla base delle informazioni fornite dall'analisi delle assenze dal lavoro, sulla base della relazione annuale sui dati della sorveglianza sanitaria e sull'acquisizione diretta di informazioni ed elementi direttamente dai lavoratori e delle lavoratrici, anche attraverso il loro Rappresentante.

Nel caso della Società, le attività svolte dai lavoratori non configurano situazioni di rischio attribuibile alle differenze di genere.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

RISCHI CONNESSI ALL'ETÀ

La statistica nazionale ed europea degli infortuni mette in evidenza una differenza dell'esposizione dei lavoratori in funzione dell'età. Pertanto il RSPP ed il MC hanno proceduto a valutare i rischi per tutti i GOL della Società e l'esito è stato che le attività svolte dai lavoratori non configurano situazioni di rischio attribuibile alle differenze di età.

La valutazione specifica effettuata per ogni gruppo omogeneo si è sviluppata sulle aree sotto elencate.

Per i giovani sono stati valutati:

- ✓ l'eventuale incremento del tasso infortunistico e il fabbisogno formativo prevalentemente necessario a colmare la carenza di sufficiente esperienza;
- ✓ la corretta percezione dei rischi, che sovente porta tale soggetti a maggiori esposizioni ad agenti chimici e fisici;
- ✓ l'utilizzo più frequente in attività gravose o in posizioni scomode che possono comportare maggiore probabilità di infortuni.

Per quanto riguarda i lavoratori più anziani, sono stati valutati

- ✓ gli incrementi di infortuni e di assenze da malattie legate al decremento del livello di efficienza fisica;
- ✓ i disordini muscolo-scheletrici legati alla diminuzione della forza fisica e della capacità di movimento;
- ✓ l'orario di lavoro, legati all'aumento del tempo di recupero dopo attività faticose e stressanti;
- ✓ lo stress lavoro-correlato,
- ✓ gli incidenti ed infortuni legati a cadute, distorsioni, problemi di salute (diabete, osteoporosi, problemi coronarici, ipertensione, ecc.)
- ✓ la diminuzione dell'acuità sensoriale (in particolare visiva e acustica)
- ✓ lo stress termico.

Come per altri elementi di valutazione, la valutazione dei rischi è stata preventivamente contestualizzata valutando le statistiche degli infortuni nonché i dati dell'assenza dal lavoro con riguardo particolare alla differenza di età dei lavoratori coinvolti, acquisendo il parere del Medico Competente basato anche sull'andamento delle attività di sorveglianza sanitaria.

Nella valutazione poi sono state considerate le condizioni particolari cui possono essere maggiormente esposti lavoratori giovani ed anziani.

A seguito di tali valutazioni è possibile escludere per i lavoratori della Società l'esigenza di valutazioni specifiche per i rischi connessi alla differenza di età. E' comunque rispettata la previsione normativa di una diversa periodicità delle visite di idoneità per le attività con utilizzo del Videoterminale per i lavoratori con età superiore ai 50 anni, come previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 176, comma 3.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

I principali rischi legati alla provenienza dagli altri paesi riguarda in particolare il contesto sociale in cui il lavoratore si viene a trovare ed agli ostacoli che questo comporta soprattutto in termini di:

- gap linguistico,
- comportamenti e difficoltà di integrazione,
- soddisfazione nel lavoro,
- stress lavoro correlato.

In particolare il gap linguistico come pure la consuetudine a comportamenti diversi può rappresentare un problema in termini di integrazione ma anche difficoltà di coinvolgimento delle attività di prevenzione e protezione.

Le statistiche europee mettono anche in evidenza una maggiore rilevanza degli infortuni che occorrono a tale categoria di lavoratori, anche perché spesso impiegati in lavorazioni più gravose o con carichi di lavoro maggiori. Nell'organico dei lavoratori della Società sono presenti esclusivamente cittadini italiani. Per tale ragione è possibile escludere l'insorgenza di rischi connessi alla diversa nazionalità dei dipendenti. Qualora dovessero essere assunti lavoratori stranieri sarà verificato il loro livello di comprensione dell'italiano sulla base del quale sarà valutata la necessità di eventuali misure compensative, ad es. predisponendo materiale formativo e informativo in lingua inglese o altra lingua straniera, organizzando corsi di apprendimento dell'italiano, ecc.

RISCHI COLLEGATI AL LAVORO MINORILE

Il legislatore (Legge 17.10.1967, n. 977) ha considerato il lavoratore minorenne come soggetto maggiormente suscettibile alle possibili patologie ed eventi infortunistici che si possono riscontrare nell'ambiente di lavoro e pertanto deve essere maggiormente tutelato. L'accesso al lavoro, se non per casi particolari, è precluso ai minori di quindici anni ed a coloro, che seppur di età superiore, ma non ancora maggiorenni, non hanno terminato il percorso scolastico obbligatorio.

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dagli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo a:

- a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) movimentazione manuale dei carichi;

- e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Prima di procedere ad una eventuale assunzione è necessario sottoporre il minore ad una visita medica preventiva condotta dal medico competente; il dipendente sarà inoltre sottoposto alle visite mediche periodiche sempre a cura del medico competente.

Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.

Le lavorazioni vietate dalla normativa vigente sono quelle comportanti:

- atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina.
- rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 dB(A).
- agenti biologici dei gruppi 3 e 4 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II.
- sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+).
- sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
 - 1. pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
 - 2. possibilità di effetti irreversibili (R40);
 - 3. può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
 - 4. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
 - 5. può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
 - 6. pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
 - 7. può ridurre la fertilità (R60);
 - 8. può danneggiare i bambini non ancora nati (R61).
- sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).
- sostanze e preparati di cui al capo II del titolo IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- piombo e composti.
- amianto.
- Produzione di auramina col metodo Michler.
- I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
- Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
- Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
- Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.
- Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi.
- Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- Lavori di mattatoio.
- Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici vietati;
- Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
- Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione.
- Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- Lavorazioni nelle fonderie.
- Processi elettrolitici.
- Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- Produzione e lavorazione dello zolfo.
- Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- Lavorazione dei tabacchi.

- Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- Produzione di calce ventilata.
- Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- Lavori nei magazzini frigoriferi.
- Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- Condotte dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
- Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
- Produzione di polveri metalliche.
- Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
- Lavoro notturno.
- Trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

Per le lavorazioni comportanti un'esposizione giornaliera al rumore superiore ai 80 dB(A) è obbligatorio l'utilizzo dei DPI di protezione acustica.

Gli adolescenti assunti, non possono essere adibiti alle lavorazioni vietate dalla normativa vigente con due eccezioni:

- ✓ adolescenti coinvolti in corsi di formazione professionale per motivi didattici;
- ✓ apprendisti che svolgono un'attività che si può equiparare, a tutti gli effetti, a quella formativa di cui al punto 1);
- ✓ questa tuttavia deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Provinciale dell'Ispettorato del Lavoro e dall'ASL.

Al momento per l'attività in esame non risulta essere presente personale minorenni.

RISCHI COLLEGATI AI DIVERSAMENTE ABILI

Le norme italiane ed europee impongono il trattamento equo di tutti i lavoratori, soprattutto sul tema della sicurezza e con un'attenzione particolare alle persone con disabilità: luoghi e modalità di lavoro vanno dettati in funzione delle loro problematiche e delle loro capacità.

Per quanto riguarda i riferimenti normativi, si fa principalmente riferimento al decreto legislativo 81/08 (e modifiche successive) sull'attuazione della legge 123/07, il testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro deve, per assicurare la tutela di tali lavoratori, curare l'accessibilità del lavoro per i disabili. Ciò non riguarda soltanto il mero accesso alla sede di lavoro, ma in generale la semplicità di utilizzo in autonomia di locali e attrezzature presenti nella struttura. Spesso, pochi accorgimenti potrebbero essere sufficienti a migliorare sensibilmente la qualità della vita e del lavoro, evitando pericolose associazioni tra disabilità e rischi specifici.

In generale, comunque, è importante valutare e implementare le soluzioni per i portatori di handicap già durante la progettazione dei servizi, delle risorse e degli spazi, e non al momento dell'assunzione dei lavoratori disabili.

I provvedimenti da considerare riguardano le seguenti tematiche.

- **Ambiente di lavoro.** È necessario adeguare i locali e le postazioni di lavoro ai vari tipi di disabilità, dai problemi motori (con l'eliminazione delle barriere architettoniche) ai difetti visivi e uditivi, a garanzia che ciascuno abbia adeguati spazi di attività e prodotti, strumenti e attrezzature funzionali, corredati da istruzioni idonee, chiare e semplici.
- **Segnaletica.** Bisogna determinare con esattezza come si possano aiutare i disabili a circolare liberamente negli edifici, agevolandoli mediante opportune tecniche di segnaletica a forti contrasti e facili da seguire, specie nei percorsi più complessi (p. es. con molte scale o porte).

- **Comunicazione e formazione.** Questi ambiti vanno programmati così da essere accessibili anche al lavoratore disabile, per esempio variando gli orari degli eventuali corsi professionali e informando in maniera semplice e chiara.
- **Organizzazione del lavoro.** In funzione delle esigenze di mobilità dei soggetti disabili occorre modificare gli orari e le funzioni di lavoro, anche per consentire i trasferimenti necessari (per riposo, terapie per malattie particolari, assunzione di una medicina, riabilitazioni ecc.).
- **Procedure di emergenza.** È fondamentale il collocamento dei lavoratori disabili in una zona da cui la gestione dell'evacuazione risulti agevole, assicurando inoltre tutti gli ausili necessari alla stessa, nel rispetto di ogni regolamento (p. es. le norme di sicurezza antincendio) ed evitando infortuni o stress eccessivo in fase di soccorso. Operatori in possesso dei requisiti vanno formati al fine di prestare assistenza nel raggiungere le vie di fuga, e i sistemi visivi e auditivi d'emergenza devono essere ben percepibili in tutte le aree.

A seguito di valutazioni è possibile escludere la presenza di barriere architettoniche presso la Società e la presenza di spazi, strumenti e attrezzature inadeguate.

Qualora la Società assumesse dei lavoratori diversamente abili saranno messe in campo tutte le attività finalizzate ad una loro adeguata integrazione (segnaletica, comunicazione, formazione, organizzazione del lavoro).

RISCHI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO-CORRELATO

Vedi valutazione specifica

VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGATO ALL'ASSUNZIONE DI BEVANDE CONTENENTI ALCOOL

La Legge 125/2001 prescrive il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori che esplicano attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro il cui elenco è stato individuato dal Provvedimento attuativo del 16/03/2006.

Le figure coinvolte sulla gestione delle norme in materia di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche sono il Medico Competente (deputato agli accertamenti sanitari di primo e di secondo livello) e il Datore di Lavoro.

Secondo la normativa citata (richiamata anche dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) il Datore di Lavoro ha la responsabilità di provvedere a:

- ✓ Informazione dei lavoratori circa l'obbligo di completa astensione dall'assunzione di alcoolici durante l'orario di lavoro e sull'opportunità di non assumere alcool prima di iniziare il lavoro in quanto gli effetti negativi durano nel tempo.
- ✓ Divieto di somministrazione di tali bevande in ogni luogo e periodo di lavoro.
- ✓ Verifiche e controlli a cura del Medico Competente non rientranti nella sorveglianza sanitaria.

Nel caso in cui vi sia il sospetto di abuso o dipendenza alcolica, il Medico competente chiede la collaborazione dell'Unità Operativa di Alcoologia e/o SERT che, previo consenso del lavoratore, potrà proporre un programma terapeutico.

I risultati dei controlli alcoologici verranno comunicati dal Medico Competente al lavoratore (a cui potrà far seguito una sanzione disciplinare) e al Datore di Lavoro.

Nel caso di assunzione acuta è necessario che il diretto responsabile documenti l'episodio, allontanando il lavoratore dal posto di lavoro specie se opera in un ambiente a rischio per sé o per terzi informando tempestivamente il Servizio Prevenzione e Protezione e la Funzione Risorse Umane.

Nel caso della Società, non sono svolte attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro rientranti tra quelle individuate nell'Allegato 1 del Provvedimento del 16 marzo 2006.

VALUTAZIONE DEI RISCHIO LEGATI ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

L'art. 125 del DPR 309/90 (non modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272) prevede l'effettuazione di accertamenti di assenza di tossicodipendenza da espletarsi sui lavoratori che compiono mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi di cui all'Allegato 1 del Provvedimento del 30/10/2007 e secondo le modalità ulteriormente definite nell'Accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni del 18 Settembre 2008.

La responsabilità dell'esecuzione di tali accertamenti è a carico del Datore di Lavoro, al quale può essere applicata una sanzione penale e che, secondo l'art. 124 è tenuto a concedere un periodo di aspettativa dal lavoro (della durata massima di tre anni) al lavoratore tossicodipendente che si sottopone a un programma terapeutico o di riabilitazione.

Il lavoratore, d'altro canto, è tenuto all'assoluto divieto di assunzione (anche sporadica) per le mansioni individuate come sopra specificato. È inoltre obbligo del lavoratore sottoporsi agli accertamenti dell'assenza di tossicodipendenza: in caso di rifiuto del lavoratore, senza giustificato motivo, è prevista la sospensione dalla mansione.

I nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti sono comunicati dal Datore di Lavoro al Medico Competente in forma scritta.

All'assunzione delle mansioni rientranti in quelle riportate in allegato 1 e con periodicità di norma annuale o quando motivatamente necessario, il medico competente deve verificare mediante accertamenti sanitari l'assenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, previa comunicazione al lavoratore almeno un giorno prima della visita. In caso di positività al test viene emesso un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione ed il lavoratore viene rinviato presso la struttura sanitaria competente (SERT dell'ASL).

Nel caso della Società, non sono svolte attività rientranti tra quelle individuate nell'Allegato 1 del Provvedimento del 30/10/2007.

RISCHI DI AGGRESSIONE SUL LAVORO

Il Rischio di aggressioni sul lavoro da parte di soggetti esterni all'Azienda, rappresenta un elemento potenzialmente significativo soprattutto per alcuni comparti/settori lavorativi che prevedono il contatto frequente con utenti esterni di un servizio, quali ad esempio: settore finanziario: banche, agenzie riscossione crediti, consulenti finanziari, ecc.

La misura di prevenzione da adottare devono essere tarate sulla specifica realtà organizzativa, in relazione alla tipologia di servizi erogati e al loro impatto sociale, al contesto lavorativo e alle peculiarità dei "soggetti" esterni che potrebbero dar seguito all'aggressione.

In via generale tali misure prevedono: una idonea progettazione e allestimento dei luoghi di lavoro; la formazione del personale su tale tipologia di rischio e sulle procedure di controllo/gestione delle situazioni critiche; la dotazione di strumenti per la tempestiva attivazione delle richieste di soccorso; l'organizzazione del lavoro (con particolare riferimento ai turni di lavoro, al dimensionamento personale, alla rotazione nelle attività a maggior rischio), ecc.

Dall'analisi delle attività è emerso che il rischio per il personale dell'Azienda può definirsi basso. Tuttavia tale valutazione sarà oggetto di revisione nel caso dovessero verificarsi eventi incidentali rientranti in questa categoria.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI VIOLENZA E MOLESTIE SUL LAVORO (ART. 28, D.LGS. 81/08 E S.M.I.)

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori deve includere espressamente anche il rischio di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle a connotazione sessuale, quale rischio autonomo di natura organizzativa e psicosociale. Il quadro normativo di riferimento è integrato dalla Convenzione OIL n. 190/2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ratificata dall'Italia con Legge 4 gennaio 2021, n. 4, nonché dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., art. 26).

Per molestia si intende ogni comportamento indesiderato, posto in essere per motivi connessi al sesso, all'età, alla disabilità, alla razza, all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali, all'orientamento sessuale o ad altro fattore di diversità, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. Per molestia sessuale si intendono, in particolare, i comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi il medesimo scopo o effetto.

La valutazione è stata condotta considerando lo specifico contesto organizzativo della Società, caratterizzato da un organico composto in prevalenza da personale sanitario e sociosanitario (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, logopedisti, educatori) impegnato a diretto contatto con l'utenza, prevalentemente costituita da minori e dai rispettivi nuclei familiari, e da un'articolazione organizzativa che vede coinvolti la Direzione e la Direzione Sanitaria e le coordinate delle equipe multidisciplinari. Sono stati presi in esame, in particolare: i rapporti gerarchici interni tra le diverse figure professionali; i rapporti tra colleghi; i rapporti con l'utenza esterna e i familiari; le modalità organizzative del lavoro (orari, turni, spazi condivisi); i canali di comunicazione, ascolto e segnalazione esistenti in azienda.

Dall'analisi effettuata dal Datore di Lavoro, dal RSPP e dal RLS, anche sulla base delle informazioni raccolte presso i lavoratori e le lavoratrici, dei dati relativi alle assenze dal lavoro e delle risultanze della sorveglianza sanitaria, non sono emerse, allo stato attuale, segnalazioni, criticità pregresse o condizioni organizzative tali da configurare situazioni di rischio elevato di violenza o molestie, anche a connotazione sessuale, nell'ambito delle attività svolte presso la Società. Il livello di rischio residuo è stato pertanto classificato come BASSO.

Restano comunque adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- ✓ adozione di una politica aziendale di tolleranza zero nei confronti di ogni forma di violenza e molestia, anche sessuale, portata a conoscenza di tutto il personale;
- ✓ istituzione di un canale di segnalazione riservato, accessibile a tutti i lavoratori e le lavoratrici, attivabile nei confronti del Datore di Lavoro, del RSPP o del RLS, anche in forma scritta all'indirizzo e-mail aziendale, con garanzia di tutela da ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante;
- ✓ gestione riservata e tempestiva delle segnalazioni pervenute, con avvio di apposita istruttoria interna e comunicazione degli esiti agli interessati;
- ✓ predisposizione di percorsi informativi e formativi rivolti a tutto il personale in materia di rispetto reciproco, riconoscimento dei comportamenti inappropriati e modalità di segnalazione;

- ✓ coinvolgimento del Medico Competente e, ove necessario, di consulenti esterni specializzati, a supporto delle persone coinvolte;
- ✓ coordinamento delle presenti misure con il Codice Etico e il Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Tale documento sarà oggetto di tempestivo aggiornamento in occasione di cambiamenti organizzativi, segnalazioni pervenute, episodi di violenza o molestie ovvero di ulteriori evoluzioni del quadro normativo di riferimento.

RISCHI CONNESSI ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE APPLICATA

Diverse ricerche svolte a livello nazionale e internazionale sembrano indicare che i lavoratori impiegati con forme di lavoro atipico sono maggiormente soggetti ad infortuni rispetto a lavoratori che, a parità di effettiva attività svolta, sono assunti con contratti "ordinari", tipicamente coincidenti con assunzione a tempo pieno e indeterminato.

La frammentazione delle organizzazioni e la volatilità dei rapporti di lavoro sono alla base di tre tipologie di criticità che, complessivamente, possono causare un deterioramento dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori atipici:

- 1) minore efficacia degli strumenti ordinari di valutazione dei rischi,
- 2) minore coinvolgimento dei lavoratori atipici all'interno dei sistemi aziendali per la prevenzione della salute e sicurezza, in particolare per quanto concerne le attività di prevenzione e protezione,
- 3) maggiori difficoltà di applicazione delle tutele minime previste dalla normativa (formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.) e di definizione delle relative responsabilità.

Forme di lavoro atipico sono quelle regolate da forme di contratto alternative al contratto a tempo pieno e indeterminato: a tempo determinato, somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale), collaborazione a progetto.

In linea generale, comunque, le procedure di gestione della salute e sicurezza aziendali verranno applicate anche ai lavoratori atipici eventualmente assunti a seguito della pubblicazione del presente documento, considerati comunque destinatari delle misure di tutela della salute e sicurezza, coerentemente con la definizione ampia di lavoratore data nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e le modalità specifiche di applicazione previste dall'art. 4.

Nella somministrazione di lavoro, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il contratto di somministrazione può prevedere che l'obbligo di formazione, informazione ed addestramento del lavoratore sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Vedere singoli contratti di appalto.

RISCHIO SISMICO

Il datore di lavoro del sito è responsabile dell'applicazione della normativa legale applicabile. In particolare, effettua la valutazione del rischio sismico nel documento di valutazione del rischio.

La valutazione dell'agibilità è responsabilità di chi ne ha competenza (Dipartimento Protezione Civile, Vigili del Fuoco, ingegneri civili, tecnici abilitati AeDES - Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica).

La prevenzione sismica si può realizzare attraverso l'utilizzo di due strumenti: la classificazione sismica e la normativa antisismica.

Classificazione sismica

Per ridurre gli effetti del terremoto, l'azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio, in base all'intensità e frequenza dei terremoti del passato, e sull'applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.

La legislazione antisismica italiana prescrive norme tecniche in base alle quali un edificio debba sopportare senza gravi danni i terremoti meno forti e senza crollare i terremoti più forti, salvaguardando prima di tutto le vite umane.

Il territorio nazionale è classificato in quattro categorie sismiche a diversa severità:

- Zona 1 - È la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta
- Zona 2 - In questa zona forti terremoti sono possibili
- Zona 3 - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2
- Zona 4 - È la zona meno pericolosa. La probabilità che capiti un terremoto è molto bassa

Valutazione del rischio

Il rischio sismico esprime la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti). È determinato dalla combinazione della pericolosità (P), della vulnerabilità (V) e dell'esposizione (E). Dove:

- pericolosità sismica (sismicità): probabilità che si verifichino terremoti di una data entità, in una data zona ed in un prefissato intervallo di tempo;
- vulnerabilità sismica: predisposizione di una costruzione a subire danni per effetto di un sisma di prefissata entità;
- esposizione: complesso di beni e attività che possono subire perdite per effetto del sisma.

Esistono diversi metodi di valutazione della vulnerabilità sismica di edifici esistenti, a seconda della scala territori e di indagine; in ogni caso al di là degli obblighi della valutazione della sicurezza sismica di edifici esistenti, in un'ottica di prevenzione è comunque importante avviare un percorso di valutazione della sicurezza per tutti gli edifici che ospitano luoghi di lavoro progettati e realizzati prima della classificazione sismica e quindi senza l'adozione di criteri di progettazione antisismica. In tali casi è opportuno:

- nel breve periodo rilevare eventuali criticità presenti e risolverle con interventi locali;
- nel medio-lungo periodo programmare interventi di miglioramento sismico.

VALUTAZIONE RISCHI AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI

Come previsto dall'art. 271 del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro, nella valutazione del rischio cui all'articolo 17, comma 1, ha tenuto conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche degli agenti biologici e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' allegato XLIV o, in assenza, sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di classificazione citati all'art. 268 del D. lgs.81/08;
- dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Il processo adottato, per lo studio degli elementi su citati, si articola in:

- Identificazione degli agenti biologici;
- Indicazione dei livelli di contenimento adottati;
- Identificazione di specifiche procedure di sicurezza adottate;
- Identificazione degli eventuali rischi;
- Indicazione delle misure di prevenzione e protezione specifiche in funzione dei rischi individuati

Di seguito si riporta l'elenco degli agenti biologici potenzialmente presenti durante lo svolgimento delle attività lavorative:

Haemophilus influenzae
Virus Influenzale tipi A, B e C
SARS-CoV 2
Virus parainfluenzali tipi 1-4
Legionella pneumophila
Legionella spp
Mycobacterium tuberculosis
Neisseria meningitidis
Virus dell'epatite C
Virus dell'epatite G
Virus dell'epatite B
Virus dell'epatite D (Delta) (b)
Virus della sindrome di immunodeficienza umana
Staphylococcus aureus
Clostridium tetani

CONSIDERAZIONI SUL LIVELLO DI RISCHIO

Analizzando il ciclo lavorativo si può affermare che le possibili occasioni di esposizione al rischio biologico dei lavoratori derivano esclusivamente dalle attività di somministrazioni di terapie (psicologica, logopedia, ecc.) che prevedono un contatto ravvicinato con i pazienti; essendo questa condizione poco frequente, il rischio si ritiene di livello basso.

Quanto detto non esula il datore di lavoro nel fornire i Dpi prescritti (guanti, mascherine, ecc.).

Classe di rischio di appartenenza:

Basso

VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO

In relazione alla valutazione dei luoghi di lavoro, sono stati presi in considerazione:

Ambienti di lavoro (All. IV D.Lgs. 81/2008)

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali destinati al lavoro rispettano la normativa vigente. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro è tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

Gli ambienti di lavoro sono ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di attività fisica dei lavoratori; hanno aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria e sono ben asciutti e difesi contro l'umidità.

Pareti e soffitti

Le pareti e i soffitti dei locali di lavoro sono tinteggiati con colori chiari ed opachi per permettere una maggiore resa dell'impianto di illuminazione. Pareti e soffitti hanno superfici tali da poter essere pulite e deterse con facilità per ottenere condizioni adeguate di igiene.

Pavimenti

Il pavimento dei locali di lavoro è realizzato in materiale resistente e di facile pulizia.

Risulta essere privo di buche, sporgenze e piani inclinati pericolosi. I piani di calpestio vengono mantenuti puliti ed asciutti.

Il pavimento risulta essere sgombro da materiale che possa ostacolare la circolazione del lavoratore in situazioni normali e di emergenza.

Porte e finestre

Le porte dei locali di lavoro rispettano le prescrizioni della normativa vigente per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono opportunamente contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse sono aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

Le finestre sono di facile utilizzo e rispettano tutte le misure di sicurezza per il lavoratore (paraspigoli).

Le finestre risultano essere di facile pulizia e non presentano rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'attività.

Scale fisse

Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono robuste, con "alzata" (cioè altezza del gradino) e "pedata" (cioè profondità del gradino) idonee e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Sono protette con presenza di corrimano. Le scale hanno una pedata antisdrucchiabile.

Arredi e piani di lavoro

La scelta degli arredi, nonché la loro forma e le loro caratteristiche è stata studiata in relazione alla possibilità di ridurre al minimo fonti di pericoli di inciampo e contusioni nonché in riferimento alla semplicità di pulizia e manutenzione. Gli arredi sono stati disposti in modo da non rappresentare pericolo per la circolazione ordinaria ed in condizioni di emergenza all'interno dell'area di lavoro.

Scaffalature

Le scaffalature, garantiscono la rispondenza di tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente. Le scaffalature sono solide, stabili e funzionali. Il montaggio è stato eseguito da ditte specializzate e a regola d'arte e non presentano spigoli o superfici taglienti in qualunque zona prevedibilmente raggiungibile, per motivi di lavoro, dagli utilizzatori. Le scaffalature sono provviste tutte, di garanzia della portata, certificata dal costruttore e sono sottoposte a manutenzione e verifica periodica.

Aerazione naturale e artificiale dei locali di lavoro

L'aria dei locali di lavoro è convenientemente e frequentemente rinnovata con mezzi naturali e con impianti meccanici. Le caratteristiche di impianti meccanici e finestre sono tali da permettere un sufficiente numero di ricambi d'aria in relazione agli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori.

Le postazioni di lavoro sono tali da non permettere che durante l'utilizzo dell'impianto di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, i lavoratori siano esposti a correnti d'aria fastidiosa e diretta.

Gli stessi impianti sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

Illuminazione naturale e artificiale dei locali di lavoro

I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale. Tutti i locali e i luoghi di lavoro sono dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori in relazione all'attività svolta.

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo da non rappresentare un rischio di infortunio per i lavoratori.

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

Illuminazione sussidiaria

Sono presenti nei luoghi di lavoro dispositivi di illuminazione sussidiaria che intervengono in caso di necessità (interruzione della alimentazione elettrica).

Detti mezzi sono tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza e sono adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego. I dispositivi installati sono tali da entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe un pericolo.

Gabinetti e lavabi

Gabinetti e lavabi sono a disposizione dei lavoratori e collocati in prossimità dei locali di lavoro.

I lavabi erogano acqua calda e sono forniti di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Pulizia dei locali di servizio

Le installazioni e gli arredi destinati ai bagni ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

I lavoratori usano con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi.

Di seguito, è riportata l'analisi dei rischi eseguita relativamente ai luoghi di lavoro appartenenti alle sedi dell'organizzazione (interni ed esterni).

RISCHI DELLA FASE			
RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Aggressioni fisiche e verbali	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Inciampo, cadute in piano	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Urti e compressioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Vie di esodo non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Uscite non facilmente fruibili	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Difficoltà nell'esodo	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Scivolamenti	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Cadute	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Fiamme ed esplosioni	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Inalazione gas e vapori	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Contatto con fluidi pericolosi	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Punture	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Tagli	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Ustioni	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Infezione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Cedimenti strutturali	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso

Innesco esplosioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Scoppio di apparecchiature	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Rumore	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Vibrazioni	1 - Improbabile	2 - Modesto	2 - Basso
Incendio	-	-	Vedi valutazione specifica
Rischio biologico	-	-	Vedi valutazione specifica
Rischio elettrico	-	-	Vedi valutazione specifica
Rischio legionella	-	-	Vedi valutazione specifica
Stress lavoro correlato	-	-	Vedi valutazione specifica
Radiazioni ionizzanti	-	-	Vedi valutazione specifica
Radiazioni non ionizzanti	-	-	Vedi valutazione specifica
Chimico	-	-	Vedi valutazione specifica

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali

- Gli edifici e le strutture sono dotati di documentazione che ne certificano la stabilità e la solidità. Misura di prevenzione

Difficoltà nell'esodo

- E' garantita la percorribilità di tutte le vie di esodo evitando l'accumulo di materiali lungo i percorsi. Misura di prevenzione

Cadute

- Le scale fisse a gradini ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente Misura di prevenzione

Elettrocuzione

- E' stata effettuata una specifica valutazione dei rischi elettrici in relazione alla possibilità di contatti diretti e indiretti, archi elettrici, surriscaldamenti, innesco e propagazione di incendi, innesco di esplosioni, fulminazione diretta o indiretta, sovratensioni, altri guasti prevedibili Misura di prevenzione
- L'impianto elettrico è dotato di idoneo interruttore differenziale "salvavita" Misura di prevenzione
- Il personale è stato sensibilizzato verso un uso corretto dell'impianto elettrico Misura di prevenzione
- L'impianto elettrico è mantenuto e verificato in maniera costante. Misura di prevenzione

Aerazione

- I sistemi di ventilazione naturale o forzata non producono flussi d'aria pericolosi o fastidiosi in relazione alle attività svolte, agli indumenti indossati dai lavoratori e alle condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro Misura di prevenzione

Cedimenti strutturali

- Il datore di lavoro ha designato preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza Misura di prevenzione
- Il datore di lavoro si astiene dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato Misura di prevenzione

Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza

- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al DM 388\2003 Misura di prevenzione
- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione Misura di prevenzione

Inadempienza requisiti legislativi cogenti

- E' presente il Documento di valutazione dei rischi Misura di prevenzione
- E' presente il Libretto di impianto termico - libretto centrale Misura di prevenzione
- E' presente il certificato di prevenzione incendi Misura di prevenzione
- E' presente la licenza d'uso o certificato di agibilità con destinazione ad uso ufficio o direzionale dei locali aziendali Misura di prevenzione
- E' prevista la fermata degli impianti, attrezzature e dispositivi, e la limitazione all'accesso nei locali di lavoro, necessaria per eseguire gli interventi di controllo, verifica e manutenzione degli stessi Misura di prevenzione
- E' stata presentata la Denuncia dell'impianto di messa a terra Misura di prevenzione
- Esiste la Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, completa degli allegati obbligatori Misura di prevenzione
- Esiste un registro delle revisioni effettuate, almeno sugli elementi che hanno funzioni specifiche per la sicurezza Misura di prevenzione
- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al DM 388\2003 Misura di prevenzione
- E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione Misura di prevenzione
- E' stato nominato dai lavoratori il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Misura di prevenzione
- E' stato nominato dal datore di lavoro il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSSP) Misura di prevenzione

- E' stato nominato il Medico Competente (obbligatorio in presenza di Videoterminalisti in modo sistematico o abituale, per venti ore o più settimanali)	Misura di prevenzione
- Gli interventi di controllo, verifica, manutenzione e riparazione di luoghi ed attrezzature di lavoro sono sempre effettuati in condizioni corrette di sicurezza e salute	Misura di prevenzione
- Gli interventi di controllo, verifica, manutenzione ed eventuale trasformazione di luoghi e attrezzature di lavoro sono svolti esclusivamente da personale adeguatamente competente	Misura di prevenzione
- I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione	Misura di prevenzione
- I risultati dei controlli e delle verifiche delle attrezzature di lavoro effettuate sono registrati e la relativa documentazione conservata	Misura di prevenzione
- Il datore di lavoro ha provveduto ad elaborare il DUVRI (obbligatorio in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione secondo art.26 del D.lgs. 81\08)	Misura di prevenzione
- Il datore di lavoro ha provveduto ad elaborare un piano di emergenza ed evacuazione	Misura di prevenzione
- Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione sono sottoposte a un controllo iniziale, e a uno dopo ogni montaggio, volti ad assicurarne il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza	Misura di prevenzione
- Le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose sono sottoposte a:- controlli periodici- controlli straordinari ogni volta che intervengano eventi eccezionali volti ad assicurarne il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza	Misura di prevenzione
- Le attrezzature di lavoro sono oggetto di idonea manutenzione atta a garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla normativa	Misura di prevenzione
- Negli ambienti dove si effettuano lavori di manutenzione a caldo di luoghi e attrezzature di lavoro (saldatura, uso di fiamme libere, etc.) viene eseguito un sopralluogo di sicurezza preventivo	Misura di prevenzione
- Oltre a quanto previsto ai punti precedenti le attrezzature di lavoro sono sottoposte alle verifiche specifiche per tipologia, esplicitamente previste per esse dalla normativa volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza	Misura di prevenzione
- Per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione di impianti elettrici sono adottate misure, usate attrezzature e disposte opere provvisori di sicurezza specifiche	Misura di prevenzione
- Se le attività di controllo, verifica o manutenzione di attrezzature, luoghi di lavoro o dispositivi sono affidati a personale esterno sono stati attuati gli adempimenti relativi al coordinamento e cooperazione	Misura di prevenzione
- Sono effettuate specifiche verifiche preventive della sicurezza dell'intero impianto nei luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive	Misura di prevenzione
- Sono presenti i verbali di manutenzione periodica dell'impianto termico e climatizzazione	Misura di prevenzione
- Sono state prese tutte le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: - installate in conformità alle istruzioni d'uso- oggetto di idonea manutenzione	Misura di prevenzione
- Viene effettuata la verifica periodica dell'impianto di messa a terra da parte di organismo notificato ai sensi del D.P.R.462/01	Misura di prevenzione
Fiamme ed esplosioni	
- E' presente il certificato di prevenzione incendi	Misura di prevenzione
Vie di esodo non facilmente fruibili	
- Le vie di esodo devono sempre essere tenute libere da ingombri	Misura di prevenzione
- E' assicurato un accesso sicuro a tutti i luoghi di lavoro	Misura di prevenzione
Aggressioni fisiche e verbali	
- Sono rispettate le disposizioni e le istruzioni impartite dai superiori in merito alla gestione di eventuali aggressioni fisiche o verbali.	Misura di prevenzione
Inciampo, cadute in piano	
- I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene	Misura di prevenzione
- I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi	Misura di prevenzione
Urti e compressioni	
- Le porte dei locali di lavoro consentono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, una rapida uscita delle persone, oltre ad essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro	Misura di prevenzione
- I luoghi di lavoro non vedono accumuli di materiali lungo i percorsi	Misura di prevenzione
Vie di esodo non facilmente fruibili e difficoltà nell'esodo	
- Le porte delle uscite di emergenza non sono chiuse a chiave e sono apribili facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza	Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso risultano non ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti	Misura di prevenzione
- Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico	Misura di prevenzione
Scivolamenti	
- Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti sui pavimenti.	Tecnica organizzativa

Di seguito, è riportata l'analisi dei rischi eseguita relativamente agli impianti di servizio presenti:

IMPIANTO: Impianto di riscaldamento

Descrizione impianto

Un impianto di riscaldamento è un impianto termico per la produzione e la distribuzione di calore.

La caratteristica funzionale di un impianto di riscaldamento è generare calore in un punto e trasferirlo ad altre zone, per mezzo di un fluido termovettore, che nella stragrande maggioranza dei casi è acqua calda ad una temperatura non maggiore di 110 °C.

Gli impianti di riscaldamento si classificano per:

- *Combustibile o fonte di energia usata*: carbone, gasolio, gas, legna, energia geotermica, solare o elettrica, teleriscaldamento;
- *Topologia e dimensioni*: impianti autonomi (una unità abitativa), impianti centralizzati;
- *Tecniche e mezzi e temperature di immagazzinamento e trasferimento del calore*: convezione, irraggiamento, aria, acqua (vapore), ferro, alluminio, inerti (piastrelle, calcestruzzo).
- *Efficienza e compatibilità con l'ambiente*: valutate per emissioni CO₂, costo totale, efficienza.

Il metodo più diffuso per generare il calore è di bruciare un combustibile fossile in una caldaia. Il calore viene usato per riscaldare l'acqua, che viene convogliata verso il locale di destinazione attraverso opportuni condotti. Solitamente l'impianto di riscaldamento è abbinato all'impianto di produzione di acqua calda sanitaria e ha la caldaia in comune.

È possibile individuare la seguente tipologia di impianto:

- *impianto aperto*: impianto in cui l'acqua contenuta è in comunicazione diretta o indiretta con l'atmosfera nel quale il sistema di espansione può essere costituito da:
 - * vaso d'espansione aperto, posto alla sommità dell'impianto, in comunicazione con l'atmosfera attraverso il tubo di sfogo;
 - * sistema d'espansione automatico con compressore;
 - * sistema d'espansione automatico con pompa.
- *impianto chiuso*: impianto in cui l'acqua contenuta non è in comunicazione diretta o indiretta con l'atmosfera nel quale il sistema di espansione può essere costituito da:
 - * vaso d'espansione chiuso precaricato, con membrana impermeabile al passaggio dei gas;
 - * sistema d'espansione chiuso automatico con compressore e membrana impermeabile al passaggio dei gas;
 - * sistema d'espansione chiuso automatico, con pompa di trasferimento e membrana impermeabile al passaggio dei gas.

RISCHI DELL'IMPIANTO

Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Ustioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Elettrocuzione	1 - Improbabile	4 - Gravissimo	4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Fiamme ed esplosioni		
- Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti divieti:- fumare;- usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.	Tecnica organizzativa	

IMPIANTO: Impianto di adduzione del gas - Pressioni massime di esercizio minori od uguali a 0,5 MPa

Descrizione impianto

L'impianto del gas è composto da tubazioni che a valle di un contatore collegano le singole apparecchiature utilizzatrici, dai "rubinetti" di intercettazione e dalle predisposizioni per lo scarico dei fumi e per la ventilazione dei locali.

Le tubazioni sono realizzate con rame e/o ferro, possono essere a vista o sottotraccia e sono a tenuta, cioè non lasciano fuoriuscire il gas negli ambienti chiusi ed abitati. Le apparecchiature utilizzatrici (caldaie, scaldabagni, forni, cucine, ecc.) rispondono ai requisiti di sicurezza imposti dalla Comunità Europea ed sono sotto il controllo di una ditta qualificata per la manutenzione.

Sulla tubazione del gas prima di ogni apparecchio è posizionato un rubinetto, in maniera tale da consentirne l'intercettazione in caso di pericolo o comunque per necessità di manutenzione. Le predisposizioni per la ventilazione dei locali in cui sono installati gli apparecchi garantiscono l'afflusso di aria fresca, infatti nella combustione il metano consuma circa 11 m³ di aria per ogni m³ di combustibile consumato, cioè una caldaia pensile di taglia media consuma circa 25 m³ di aria per ogni ora di funzionamento a pieno regime. Lo scarico dei

fumi avviene all'esterno dei locali in cui gli apparecchi sono installati: infatti la combustione del gas crea anidride carbonica, vapor di acqua e a volte ossido di carbonio, mortale anche in concentrazioni molto basse.

RISCHI DELL'IMPIANTO			
Fiamme ed esplosioni	1 - Improbabile	4 - Gravissimo	4 - Basso
Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI			
Fiamme ed esplosioni			
-	Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti divieti:- fumare;- usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.		Tecnica organizzativa

IMPIANTO: Impianto elettrico bassa tensione

Descrizione impianto

Generalmente con il termine di impianti elettrici ci si riferisce a quell'insieme di apparecchiature elettriche, meccaniche e fisiche atte alla trasmissione e all'utilizzo di energia elettrica. Normalmente per impianti elettrici si considerano gli impianti di bassa tensione (BT), mentre per gli impianti di media (MT) e alta tensione (AT) si preferisce parlare di reti elettriche o sistemi elettrici vista la maggiore complessità sia degli apparati tecnologici, sia degli studi e dei calcoli necessari. In particolare il Decreto Legislativo 81/08 prevede che, in relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1.500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1.000 V se in corrente alternata od oltre 1.500 V se in corrente continua, fino a 30.000 V compreso;
- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 V.

Per la progettazione degli impianti elettrici sin dal 1990 era in vigore in Italia la Legge 46/90 ora sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (G. U. n. 61 del 12/03/2008) e dal DL 25 giugno 2008 n 112; questo stabilisce quali siano i soggetti abilitati a progettare e realizzare le principali tipologie di impianti relativi a tutti gli edifici e a quali obblighi e prescrizioni debbano attenersi tali soggetti. Per la denuncia ed il collaudo di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi si fa riferimento al DPR 22/10/2001 n. 462, il quale prevede che dal 23/01/2002 sia obbligo del datore di lavoro richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:

- impianti elettrici di messa a terra;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Le periodicità previste dal precedente DPR sono di:

- **due anni** (verifica biennale) per:
 - gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione;
 - gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.); Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:
 - Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
 - Edifici con strutture portanti in legno.
 - Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene

la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale;

Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

- **cinque anni** (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Fondamentale nella progettazione, realizzazione e collaudo di un impianto elettrico sono le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI); gli impianti elettrici in bassa tensione alimentati da un ente elettrocommerciale hanno un impianto di messa a terra (sistema TT) in quanto necessario per la protezione dai contatti indiretti.

RISCHI DELL'IMPIANTO

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Elettrocuzione	1 - Improbabile	4 - Gravissimo	4 - Basso
Fiamme ed esplosioni	1 - Improbabile	4 - Gravissimo	4 - Basso
Ustioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Campi Elettromagnetici

-	Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.	Misura di prevenzione
-	Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione.	Misura di prevenzione

Fiamme ed esplosioni

-	Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti divieti:- fumare;- usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.	Tecnica organizzativa
---	---	-----------------------

IMPIANTO: Impianto idrico (acqua potabile)

Descrizione impianto

Un impianto idrico comprende l'allaccio dell'edificio all'acquedotto, la distribuzione di acqua potabile e di acqua per usi alimentari, la produzione e la distribuzione dell'acqua calda sanitaria ed il collegamento dell'impianto alla fognatura.

La funzione dell'impianto idrico è quella di distribuire l'acqua calda e fredda ad uso sanitario a ciascun punto di erogazione.

RISCHI DELL'IMPIANTO

RISCHIO	Probabilità	Danno	Entità
Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

L'art. 28, comma 2 lettera c, del D.lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di elaborare uno specifico programma contenente le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza aziendale.

Oltre alle misure di prevenzione riportate nel documento di valutazione dei Rischi (DVR) è stato elaborato il presente piano di miglioramento ottenuto a seguito di dettagliate analisi sia degli ambienti lavorativi, sia delle mansioni svolte dai lavoratori.

	1	2	3	4	5	6
N.	Destinatari	Obiettivo di miglioramento	Incaricati alla realizzazione	Costo stimato	Tempo di attuazione stimato	Data di attuazione
1.	Tutta la struttura	Sensibilizzazione i lavoratori e tutti i componenti del SPP e tutte le figure designate/nominate in materia di salute e sicurezza tramite informazione e riunioni.	SPP	100 €	Anno 2023	2024

N.B.

La stima delle Misure di miglioramento da effettuare deve essere fatta sulla stregua di quanto indicato nel presente Documento di Valutazione dei Rischi, esclusivamente dal Datore di Lavoro, il quale definirà i tempi, le modalità e le priorità di intervento in relazione alle esigenze economiche ed organizzative di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che dovrà essere informato dal Datore di Lavoro di quanto sopra.

PROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI

È stato elaborato il presente programma degli adempimenti ottenuto a seguito di dettagliate analisi sia degli ambienti lavorativi, sia delle mansioni svolte dai lavoratori al fine di mantenere traccia di eventuali inadempienze e non conformità da risolvere.

Nella tabella riportata sono state indicate tutte le prescrizioni (suddivise per raggruppamenti omogenei) con i relativi tempi di attuazione.

	1	2	3	4	5	6
N.	Area/Reparto/ Luogo di lavoro	Mansione	Prescrizione	Incaricati alla realizzazione	Tempo di attuazione stimato	Data di attuazione
1.	Uffici	Tutte	Le postazioni munite di VDT non risultano essere ergonomiche; provvedere a sostituire le sedie e fornire i lavoratori di poggiapiedi.	DL	Anno 2023	2024
2.	Uffici	Tutte	Gestione e mantenimento dei locali depositi e polivalenti (diminuire il quantitativo di materiali combustibili presenti).	DL	Anno 2023	2024
3.	Uffici	Tutte	Stoccaggio dei prodotti chimici in armadi adeguati chiusi e inaccessibili ai pazienti.	DL	Anno 2023	2024
4.	Uffici	Tutte	Migliorare la sicurezza della scala interna tramite l'installazione/sostituzione di fasce antiscivolo.	DL	Anno 2023	2024
5.	Uffici	Tutte	Mantenere le attrezzature munite di micropolveri (stampanti) in area lontana da postazioni di lavoro.	DL	Anno 2023	2024

CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione dei rischi:

- è stato redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

ATTESTAZIONE DELLA DATA DI ELABORAZIONE

Ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., il Datore di Lavoro attesta che la presente relazione è stata redatta nella data riportata in calce sulla prima pagina. La veridicità di quanto su esposto è sottoscritta, a prova della data, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE ART. 29 D.LGS. 81/2008

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in qualità di Datore di Lavoro, dichiara di avere elaborato la presente relazione di valutazione dei rischi lavorativi sulla base delle informazioni riguardanti il ciclo lavorativo, gli ambienti di lavoro, le attrezzature e gli impianti utilizzati, gli agenti chimici e biologici presenti nell'attività.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dichiara di essere stato consultato in ordine alla valutazione dei rischi e di avere disponibilità della presente relazione.

Sottoscrizione del Documento

Il documento è composto da n. 82 pagine e è stato elaborato e condiviso con tutto il S.P.P.

Minturno, lì 01/03/2026

Il Datore di Lavoro

Il Medico Competente

Il R.S.P.P.

Per presa visione il R.L.S.

Data e luogo _____
